Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 | Roma - Giovedì, 3 giugno | Numero 130

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

SENATO DEL REGNO

Il Senato del Regno è convocato in seduta pubblica per mercoledì 9 giugno 1920, alle ore 16,30.

Ordine del giorno:

Comunicazioni del Governo.

Il presidente
T. TITTONI.

CAMERA DEI DEPUTATI

La Camera dei deputati è convocata alle ore 15 di mercoledì 9 giugno 1920, col seguente

Ordine del giorno:

Comunicazioni del Governo.

Il presidente: ORLANDO

LEGGI E DECRETI

Il numero 651 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la legge 25 marzo 1917, n. 481, per la protezione ed assistenza degli invalidi della guerra, modificata col decreto-legge Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 573;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto coi ministri delle finanze, del tesoro, della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'annesso regolamento per la esecuzione della legge sulla protezione ed assistenza degli invalidi della guerra.

Detto regolamento sarà vidimato e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 febbraio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA — SCHANZER — TEDESCO — ALBRICCI — SECHI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

REGOLAMENTO per l'esecuzione della legge 25 marzo 1917, n. 481, sulla protezione ed assistenza degli invalidi della guerra, modificata col decreto-legge Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 573.

CAPO I.

Costituzione e funzionamento dell'Opera nazionale.

Art. 1.

(Articolo 1 legge).

Dei diciannove componenti il Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi della guerra, da nominarsi per decreto Reale, su proposta del presidente del Consiglio dei ministri:

Due sono designati dal ministro del tesoro, di cui uno in rappresentanza degli uffici dell'assistenza militare e pensioni di guerra, quattro rispettivamente dei ministri dell'interno, della guerra, della marina e dell'industria, commercio e lavoro, tra i funzionari appartenenti ai Ministeri stessi di grado non inferiore a direttore capo di divisione, oppure al di fuori dei Ministeri, tra persone di speciale competenza amministrativa e tecnica.

Nove sono scelti tra persone di speciale competenza amministrativa e tecnica, di cui almeno quattro tra i membri dei Comitati sorti per l'assistenza degli invalidi della guerra, che siano eretti in ente morale e la cui capacità venga riconosciuta nei modi previsti dal decreto Luogotenenziale 25 luglio 1915, n. 1142, e due tra i rappresentanti delle istituzioni pubbliche di beneficenza e di previdenza, che abbiano tra i loro fini principali l'assistenza degli invalidi in genere.

Quattro componenti, infine, sono nominati in rappresentanza degli invalidi della guerra e fra gli invalidi stessi, con le modalità indicate all'articolo seguente.

Art. 2.
(Articolo 1 legge).

Le Amministrazioni delle istituzioni pubbliche di beneficenza e di previdenza, fornite di un patrimonio netto non inferiore alle lire centomila, che abbiano fra i loro fini principali l'assistenza degli invalidi in genere, saranno invitate, per mezzo dei prefetti, a designare i due rappresentanti, di cui all'articolo precedente, entro il termine di venti giorni.

Se in tale termine non sarà possibile ottenere la deliberazione dell'Amministrazione, la designazione potrà essere fatta dai rispettivi presidenti.

Le deliberazioni e lettere dei presidenti, contenenti la designazione dei rappresentanti, dovranno essere subito comunicate al presidente dell'Opera nazionale.

Il Comitato esecutivo, di cui all'art. 1 della legge, procederà allo spoglio delle deliberazioni e delle lettere e dichiarerà designati coloro che abbiano riportato il maggior numero dei voti.

Art. 3.
(Articolo 1 legge).

La designazione dei rappresentanti degli invalidi della guerra è effettuata, mediante elezione, dalle Associazioni costituite tra gli invalidi medesimi che siano erette in Ente morale e riconosciute nei modi previsti dal decreto Luogotenenziale 25 luglio 1915, numero 1142.

Ogni Associazione dispone di tanti voti quanti erano i soci iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello della designazione.

L'invito per tale designazione sarà comunicato, per mezzo dei prefetti, e assegnerà un termine di 30 giorni.

Se nel termine fissato non sarà possibile ottenere la deliberazione della rappresentanza, la designazione potrà essere fatta dai rispettivi uffici di presidenza, e non dovrà, in ogni caso, riferirsi a più di quattro nomi.

Un elenco dei soci, con la indicazione dei rispettivi Comuni di residenza, dovrà essere allegato alle deliberazioni o alle lettere degli uffici di presidenza, riguardanti la designazione medesima.

Il Comitato esecutivo, di cui all'art. 1 della legge, procederà allo spoglio delle deliberazioni e delle lettere, e dichiarerà designati coloro che abbiano riportato il maggior numero di voti.

In caso di contestazioni, la decisione è devoluta al Consiglio dell'Opera nazionale.

L'esito della designazione dei rappresentanti anzidetti sarà comunicata al presidente del Consiglio dei ministri, per i provvedimenti di cui all'art. 1 della legge.

Art. 4.
(Articolo 1 legge).

Non possono far parte del Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale, o ne decadono, le persone contemplate dall'art. 25 della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148 e coloro che in rapporto alle Associazioni, ai Comitati ed alle istituzioni indicate negli articoli 1, 2 e 3 del presente regolamento si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 (numeri 2 e 4) della legge 18 luglio 1904, n. 390 o dall'art. 2 del regolamento approvato con Regio decreto 1° gennaio 1905, n. 12.

Il componente che non interviene, senza giustificato motivo, a cinque sedute consecutive, decade dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di amministrazione, previo invito all'interessato di presentare le proprie deduzioni entro congruo termine.

Alla sostituzione dei componenti decaduti, morti o dimissionari, deve provvedersi nel più breve termine dalla data della vacanza.

Il componente nominato in surrogazione straordinaria dura in carica quanto sarebbe rimasto in ufficio il surrogato.

Art. 5.
(Articolo 1 legge).

Ai componenti dell'Opera nazionale che non risiedono in Roma, spetta, per l'intervento alle sedute del Consiglio del Comitato esecutivo e delle speciali Commissioni, il rimborso delle spese di viaggio e un'indennità di dimora nella misura che sarà determinata dal Consiglio di amministrazione in conformità delle disposizioni contenute nel decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311.

Art. 6
(Articolo 1 legge).

Il Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale delibera circa:

1° il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

2° l'acquisto di beni stabili e l'accettazione di lasciti e donazioni che importino aumento di patrimonio;

3° le trasformazioni e diminuzioni di patrimonio;

4° le azioni da promuovere o da sostenere in giudizio;

5° i provvedimenti generali da adottare in rapporto agli Enti pubblici, alle Associazioni, ai Comitati ed Istituti, che hanno per scopo la assistenza degli invalidi della guerra, in esecuzione degli articoli 4 e 5 della legge;

6° la costituzione, ove manchino, degli speciali Comitati ed Istituti aventi lo scopo di cui sopra;

7° la nomina e la revoca delle proprie rappresentanze provinciali;

8° la delegazione, ed eventualmente la revoca, a ciascuno degli Enti, delle Associazioni, dei Comitati ed Istituti suddetti, delle attribuzioni contemplate dall'art. 3 della legge;

9° la concessione di sussidi a favore degli Enti, Associazioni, Comitati ed Istituti indicati nelle lettere *a)* e *b)* dell'art. 4 della legge;

10° la nomina del presidente e del vice presidente, nonchè del Comitato esecutivo, giusta l'art. 1 della legge;

11° l'ammissione, in seno al Consiglio di amministrazione, del benefattore, ai termini dell'articolo medesimo;

12° i regolamenti di servizio interno, le risoluzioni di massima attinenti alla esecuzione della legge e del presente regolamento, e in generale tutte le questioni riguardanti l'indirizzo morale e materiale dell'Amministrazione.

Art. 7.
(Articolo 1 legge).

Il Comitato esecutivo:

1° propone il progetto di bilancio ed il conto consuntivo corredato del conto finanziario del tesoriere;

2° delibera circa l'accettazione di lasciti e doni che non importino aumenti di patrimonio;

3° esamina e decide in merito ai rendiconti amministrativi e contabili degli Enti locali collegati con l'Opera nazionale;

4° delibera sulle azioni possessorie, salvo ratifica del Consiglio;

5° nomina e revoca i sanitari delegati in rappresentanza dell'Opera nazionale nei casi previsti dagli articoli 2, 6 e 7 della legge;

6° adotta i provvedimenti di assistenza nei riguardi dei singoli invalidi;

7° adotta infine i provvedimenti che occorrono per l'ordinaria gestione dell'Opera nazionale.

l Comitato esecutivo, nei casi di urgenza, e sotto la sua responsabilità, potrà provvedere anche sulle materie di competenza del Consiglio di amministrazione, con obbligo di riferirne a quest'ultimo, nella sua prima adunanza, per ottenerne la ratifica.

Art. 8.
(Articolo 1 legge).

Il presidente:

1° convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e il Comitato esecutivo;

2° cura la esecuzione delle deliberazioni prese;

3° rappresenta in giudizio l'Amministrazione;

4° vigila sul buon andamento degli uffici;

5° delega la sorveglianza di determinati servizi e anche l'esercizio di speciali attribuzioni ai singoli membri del Comitato esecutivo;

6° prende, in caso di urgenza, e sotto la sua responsabilità, le deliberazioni di competenza del Comitato esecutivo e tutte le misure conservative reclamate dal bisogno, con obbligo di informarne il Comitato esecutivo nella sua prima adunanza per ottenerne la ratifica.

Il presidente sarà scelto fra persone che risiedano permanentemente a Roma.

Art. 9.
(Articolo 1 legge).

Il vice presidente coadiuva il presidente, e, in caso di assenza di quest'ultimo, lo sostituisce. Quando l'assenza del presidente si protragga notevolmente il vice presidente, dovendo assumerne tutte le funzioni e responsabilità, dovrà stabilire la sua residenza in Roma.

Mancando il presidente e il vice presidente, assume la vice presidenza, con le medesime norme sopraindicate, il membro più anziano del Comitato esecutivo.

Art. 10.
(Articolo 1 legge)

Le adunanze del Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale sono ordinarie e straordinarie.

Le prime hanno luogo almeno tre volte all'anno: nel maggio, settembre e dicembre.

Le seconde sono indette in qualunque tempo, in seguito a determinazione del presidente, o a deliberazione del Comitato esecutivo, o a richiesta scritta di un terzo dei componenti il Consiglio di amministrazione, o ad invito del ministro dell'interno.

Le adunanze del Comitato esecutivo seguono normalmente una volta al mese; in via straordinaria quando il presidente lo ritenga opportuno o, su domanda scritta di due dei suoi componenti, o dietro invito del ministro dell'interno.

Art. 11.
(Articolo 1 legge).

Per la validità delle adunanze del Consiglio di amministrazione o del Comitato esecutivo dell'Opera nazionale è necessario l'intervento della maggioranza assoluta dei rispettivi componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei votanti. A parità di voti la proposta s'intende respinta.

Le votazioni hanno luogo per alzata e seduta o per appello nominale. Hanno luogo a schede segrete quando si tratti di questioni concernenti persone.

Art. 12.
(Articolo 1 legge).

I verbali delle sedute del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo dell'Opera nazionale debbono contenere i nomi dei consiglieri intervenuti alla adunanza, con la indicazione, di quelli che hanno partecipato alla votazione sui singoli oggetti e di quelli che si sono astenuti.

Detti verbali debbono essere motivati e contenere il riassunto delle discussioni avvenute intorno ai singoli oggetti posti all'ordine del giorno. Essi debbono fare menzione delle opposizioni, dichiarazioni o riserve con le quali taluno dei componenti abbia creduto di spiegare, di difendere o ricusare il proprio voto. I verbali sono sottoscritti dal presidente e dal capo dell'ufficio di segreteria.

A cura della segreteria si trasmetterà volta per volta, a ciascuno dei membri del Consiglio, l'elenco delle deliberazioni del Comitato esecutivo che interessino l'andamento dell'Opera.

Art. 13.
(Articolo 1 legge).

Il Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale, su proposta del Comitato esecutivo, stabilirà il numero e la qualità dei funzionari occorrenti pel regolare andamento dei servizi; la relativa deliberazione dovrà sottoporsi all'approvazione del Ministero dell'interno.

Sempre che i detti funzionari potranno essere forniti dalle Amministrazioni dello Stato, essi non cesseranno di far parte dei ruoli ai quali appartengono, e gli stipendi relativi rimarranno a carico delle Amministrazioni medesime.

In caso contrario, la scelta sarà fatta in base a concorso per titoli e per esame, secondo le modalità da determinarsi in apposito regolamento dal Consiglio, da sottoporsi all'approvazione del Ministero dell'interno; tali funzionari però non acquistano alcun diritto di stabilità e possono essere dimessi con un preavviso di due mesi almeno.

Ad essi non può essere corrisposta una retribuzione maggiore di quella assegnata, nelle Amministrazioni dello Stato, ad impiegati di pari grado e funzioni.

Art. 14.
(Articolo 1 legge).

Il capo dell'ufficio di segreteria assiste alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo dell'Opera nazionale e ne compila i verbali; dirige il servizio di segreteria; tiene al corrente i registri ed elenchi necessari al regolare andamento dei servizi; adempie infine agli incarichi che gli sono affidati dal Consiglio di amministrazione, dal Comitato esecutivo e dal presidente.

CAPO II.

Contabilità dell'Opera nazionale e vigilanza.

Art. 15.
(Articoli 1 e 10 legge).

L'Opera nazionale adempie ai suoi fini, oltre che con gli stanziamenti annuali disposti sul bilancio del Ministero dell'interno, ai termini dell'art. 10 della legge, con le rendite del proprio patrimonio costituito dai lasciti, dalle donazioni, dalle oblazioni a favore dell'Opera nazionale, ovvero degli invalidi della guerra in genere, nonchè dalle sovvenzioni di Enti pubblici.

L'Opera nazionale potrà devolvere al raggiungimento dei suoi fini, in tutto o in parte, anche i cespiti costituenti le attività patrimoniali, ogni qualvolta tale devoluzione risulti giustificata dalla necessità di provvedere ad una efficace assistenza degli invalidi e sia dimostrata tale da non recare pregiudizio all'azione successiva che l'Ente debba tuttora esplicare.

Art. 16.
(Articoli 1 e 10 legge).

Di tutti i beni che costituiscono il patrimonio dell'Opera nazionale deve formarsi un ordinato ed esatto inventario da tenersi al corrente a cura dell'ufficio di segreteria. Esso deve essere riveduto ad ogni rinnovazione del presidente dell'Amministrazione.

Dell'inventario e delle successive variazioni è data comunicazione al Ministero dell'interno.

Art. 17.
(Articoli 1 e 11 legge).

L'esercizio annuale comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Il bilancio comprende la previsione delle entrate e delle spese di

competenza dell'esercizio cui si riferisce, nonchè l'avanzo o disavanzo degli esercizi precedenti.

Art. 18.

(Articoli 1 e 11 legge).

Entro il mese di marzo di ogni anno il tesoriere presenta all'Amministrazione il conto finanziario della propria gestione riferibile all'esercizio scaduto, classificato nello stesso ordine del bilancio di previsione e corredato del bollettario, dei mandati di pagamento estinti e relativi documenti e di ogni altra giustificazione che gli fosse richiesta.

Il Comitato esecutivo presenta al Consiglio il conto finanziario del tesoriere, con una relazione sul risultato economico dell'esercizio in confronto a quello precedente, sullo stato patrimoniale e relative variazioni e sulla condizione finanziaria e morale dell'Ente.

Sono applicabili le disposizioni degli articoli 223 a 229 e 231, 232 del regolamento 12 febbraio 1911, n. 297, per l'esecuzione della legge comunale e provinciale, intendendosi sostituito al Consiglio comunale il Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale e al Consiglio di prefettura e al prefetto il Ministero dell'interno.

Art. 19.

(Articoli 1 e 11 legge).

Il servizio di cassa è disciplinato con apposite norme da deliberarsi dal Consiglio di amministrazione. Il tesoriere deve però prestare cauzione nei modi che verranno stabiliti dal Consiglio medesimo con deliberazione da approvarsi dal Ministero dell'interno.

Qualora il servizio di cassa sia affidato ad un Istituto di emissione, questo non è tenuto alla prestazione della cauzione, ma nel relativo atto deve determinarsi la misura dell'interesse da corrispondersi sulle giacenze di cassa.

Per ogni somma riscossa il tesoriere rilascia quietanza da staccarsi da un bollettario, fornito dall'Amministrazione, a madre e figlia e con numero continuativo.

Tutti i pagamenti sono ordinati ed eseguiti per mezzo di mandati tratti con numero d'ordine progressivo nei limiti degli stanziamenti del bilancio e firmati dal presidente, dal membro del Comitato esecutivo che sovraintende al servizio al quale si riferisce il mandato, o, in difetto, dal membro anziano e dal ragioniere.

Art. 20.

(Articoli 1 e 11, ultimo comma, legge).

L'Opera nazionale è sottoposta all'alta vigilanza del ministro dell'interno, il quale potrà ordinare, in ogni tempo, la ispezione degli uffici e degli atti amministrativi, la verifica dello stato di cassa e l'esecuzione d'ufficio degli atti resi obbligatori da legge o regolamento, che l'Amministrazione, invitata, non si presti a compiere.

Tutte le deliberazioni del Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale e quelle prese in via di urgenza dal Comitato esecutivo sugli oggetti di cui all'articolo seguente, debbono essere pubblicate nell'albo pretorio del comune di Roma.

Un elenco sommario delle deliberazioni adottate così dal Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale, come dal Comitato esecutivo, eccettuate quelle che riguardano esecuzione di provvedimenti approvati, deve essere comunicato mensilmente al ministro dell'interno, il quale può richiedere copia delle deliberazioni medesime per l'esercizio della vigilanza, con facoltà, sentita l'Opera nazionale, di annullare quelle contenenti violazioni di legge o di regolamento. L'elenco sommario mensile delle deliberazioni predette, escluse quelle di carattere riservato, e un riassunto annuale del bilancio e del conto sono altresì pubblicati gratuitamente nella *Gazzetta ufficiale*.

Art. 21.

(Articoli 1 e 11, ultimo comma, legge).

I bilanci preventivi, le deliberazioni che ne modificano gli stanziamenti e i conti consuntivi sono comunicati al ministro dell'interno per l'approvazione.

Sono pure sottoposte all'approvazione del ministro dell'interno le deliberazioni che importino trasformazione e diminuzione di patrimonio, eccettuate quelle relative ad acquisto di beni stabili.

CAPO III.

Rapporti fra l'Opera nazionale e gli Enti, le associazioni, i Comitati e gli Istituti con essa collegati. Contabilità e vigilanza.

Art. 22.

(Articolo 4 legge).

Alle rappresentanze provinciali, agli Enti pubblici, alle Associazioni e ai Comitati ed agli Istituti indicati nel comma *a*) dell'articolo 4 della legge, alle loro federazioni, nonchè agli speciali Comitati o Istituti, che l'Opera nazionale abbia creato o dei quali abbia promosso la costituzione, ai sensi dell'articolo 5 della legge, e che siano giuridicamente riconosciuti a norma del decreto Luogotenenziale 25 luglio 1915, n. 1142, potranno essere delegate, nei limiti delle rispettive circoscrizioni, le attribuzioni di competenza dell'Opera nazionale ai termini dell'articolo 3 della legge stessa.

Tale delegazione può essere fatta anche all'Amministrazione degli Enti pubblici, indicati nel comma *b*) del citato articolo 4, allorchè abbiano assunto l'assistenza degli invalidi della guerra; in questo caso le dette Amministrazioni rimangono soggette, per quanto concerne tale assistenza, alle norme stabilite dall'art. 5 della legge e dai seguenti articoli dal regolamento.

Contro la deliberazione del Consiglio che affida o toglie alle rappresentanze provinciali o ad uno degli Enti, Comitati, Istituti e Federazioni sopra specificati, le attribuzioni previste dall'art. 3 della legge, non è ammesso alcun gravame.

Art. 23.

(Articolo 5 legge).

Le rappresentanze provinciali, gli Enti, le Associazioni, i Comitati, gli Istituti e le Federazioni indicati nell'articolo precedente debbono conformare la loro azione alle disposizioni di massima che siano emanate dall'Opera nazionale ed alle prescrizioni speciali che questa reputi conveniente di dare in rapporto ai singoli invalidi.

L'Opera nazionale deve controllare l'andamento delle rappresentanze provinciali di detti Enti, Associazioni, Comitati, Istituti e Federazioni, anche mediante speciali ispezioni.

Qualora gli Enti, le Associazioni, i Comitati, gli Istituti e le Federazioni anzidette non possano ottemperare alle disposizioni date dall'Opera nazionale per difficoltà nascenti dai loro statuti, questa può promuovere dalle competenti autorità la riforma degli statuti stessi. Se invece l'inadempimento sia dovuto al fatto delle Amministrazioni, l'Opera nazionale, previ gli opportuni richiami, promuove dalle competenti autorità i necessari provvedimenti d'ufficio, compresa la sospensione delle Amministrazioni. Può promuovere anche lo scioglimento di dette Amministrazioni, ovvero la revoca del riconoscimento giuridico concesso in base al decreto Luogotenenziale 25 luglio 1915, num. 1142. Lo scioglimento è decretato dal prefetto per i Comitati da esso riconosciuti; alla ricostituzione delle Amministrazioni relative si procederà entro il termine di mesi tre.

Spettano inoltre al prefetto gli altri poteri di vigilanza di cui al precedente art. 20.

I provvedimenti adottati in base al presente articolo sono definitivi.

Compete in ogni caso al prefetto di adottare i provvedimenti di urgenza che siano richiesti da gravi motivi di interesse pubblico.

Art. 24.

(Articolo 5 legge).

La costituzione di ufficio di Federazioni provinciali e interprovinciali è disposta rispettivamente dai prefetti e dal Ministero dell'interno, su richiesta dell'Opera nazionale.

Gli statuti relativi sono approvati dalle autorità medesime, previa comunicazione alle Amministrazioni interessate per le eventuali loro osservazioni, e udito il Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale.

Gli statuti delle Federazioni debbono chiamare a far parte dei Consigli amministrativi delle medesime un rappresentante delle Associazioni o sezioni locali di Associazioni indicate nell'art. 3 del presente regolamento.

Le Federazioni possono comprendere anche gli Enti pubblici di cui alla lettera b) dell'art. 4 della legge quando gli stessi abbiano assunto l'assistenza degli invalidi della guerra.

Il provvedimento che ordina la costituzione della Federazione è definitivo; contro il rifiuto a provvedere da parte del prefetto, è dato all'Opera nazionale il ricorso, anche in merito, al ministro dell'interno.

Il provvedimento del ministro è definitivo.

Sono applicabili alle Federazioni le norme stabilite negli articoli 40, 41 e 44 del regolamento 1° gennaio 1905, n. 12, intendendosi sostituito il Comitato esecutivo dell'Opera nazionale alla Commissione provinciale di beneficenza.

Le Federazioni costituite a norma di quest'articolo, sono riconosciute agli effetti della legge 25 marzo 1917, n. 481, e non potranno sciogliersi se non nei modi e termini da prevedersi nei rispettivi statuti.

Sono applicabili a tutte le Federazioni le norme di contabilità e di vigilanza contenute negli articoli seguenti.

Art. 25.
(Articolo 11 legge).

Le rappresentanze provinciali, gli Enti, Associazioni, Comitati ed Istituti di cui al comma a) dell'art. 4 della legge debbono tenere l'inventario dei beni che costituiscono il loro patrimonio.

L'inventario deve essere riveduto ad ogni cambiamento del presidente. Di esso e delle successive variazioni è data comunicazione, a cura delle singole Amministrazioni, all'Opera nazionale.

Art. 26.
(Articolo 11 legge).

Per le rappresentanze provinciali, gli Enti, Associazioni, Comitati ed Istituti suddetti l'esercizio annuale comincia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre.

Le Amministrazioni suddette, in quanto non gestiscono scuole di rieducazione, deliberano il bilancio entro il mese di ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferisce e ne trasmettono subito un esemplare all'Opera nazionale.

Il bilancio comprende la previsione delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio e l'avanzo o disavanzo delle gestioni precedenti.

Nel compilare il bilancio le Amministrazioni debbono indicare i motivi degli aumenti e delle diminuzioni proposte, così all'entrata come all'uscita, comparativamente al bilancio del precedente esercizio, e devono dar ragione delle entrate e spese nuove.

Il Comitato esecutivo dell'Opera nazionale esamina la regolarità amministrativa e contabile del bilancio e se esso corrisponda ai fini per i quali fu istituito l'Ente, Comitato od Istituto cui si riferisce.

Il bilancio diventa esecutivo se nel termine di un mese dalla data del ricevimento il Comitato non lo restituisce con osservazioni. Sulle repliche date dall'Amministrazione dell'Ente il Comitato emette il provvedimento definitivo, al quale l'Amministrazione deve uniformarsi.

Eguale procedura è osservata per le variazioni al bilancio divenuto esecutivo e per le deliberazioni che importino trasformazioni o diminuzioni di patrimonio.

Art. 27.
(Articolo 11 legge).

La presentazione, compilazione e documentazione del conto finanziario del tesoriere, si osservano, per le rappresentanze provinciali, gli Enti, Associazioni, Comitati ed Istituti suddetti, in quanto non gestiscano scuole di rieducazione, le disposizioni del primo comma dell'art. 18.

Le Amministrazioni interessate deliberano entro il mese di maggio il conto stesso e formano da parte loro il conto economico dell'esercizio in confronto a quello precedente, lo stato generale del patrimonio con le sopravvenute variazioni e una relazione sul risultato morale della propria gestione.

Il conto finanziario del tesoriere è sottoposto all'approvazione del Comitato esecutivo dell'Opera nazionale; ma è, di regola, esaminato nella sede del Comitato od Istituto, da un funzionario dell'Amministrazione dello Stato all'uopo designato, il quale presenterà una particolareggiata relazione al Comitato esecutivo suddetto, unitamente ad un esemplare del conto e degli atti di cui al comma precedente.

Potrà altresì allegare tutti quei documenti che ritenesse indispensabili per il giudizio sulle questioni eventualmente trattate nella relazione medesima e sulle contestazioni che potessero insorgere tra rappresentanza provinciale, Ente, Comitato o Istituto, e tesoriere.

Sono estese ai conti stessi le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 18, intendendosi sostituito al Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale, l'Amministrazione dell'Ente, Comitato o Istituto, e al Ministero dell'interno il Comitato esecutivo dell'Opera nazionale.

Art. 28.
(Articolo 11 legge).

Le istituzioni che gestiscono scuole di rieducazione presentano all'Opera nazionale mensilmente il prospetto della situazione patrimoniale, completato dalla situazione dell'esercizio, ed il conto della diaria di mantenimento riferita a ciascun invalido.

L'esame di questi documenti è devoluto al Comitato esecutivo il quale decide in merito.

Debbono essere comunicate ed approvate dal Consiglio dell'Opera nazionale le deliberazioni concernenti acquisto, trasformazione o alienazione del patrimonio immobiliare.

Art. 29.
(Articolo 11 legge).

Le forme delle scritture dell'esercizio, per le istituzioni suddette, sono fissate dai regolamenti interni dell'Ente locale, dietro approvazione del Consiglio dell'Opera nazionale.

La situazione annuale dell'Ente, da sottoporsi all'Opera nazionale nel mese di maggio, deve essere corredata dai seguenti documenti:

1° rendiconto patrimoniale con le variazioni in confronto al precedente esercizio;

2° rendiconto di cassa;

3° rendiconto economico generale e distinto per aziende:

a) di mantenimento;

b) di cura;

c) varie: industriali, commerciali, agricole, ecc., per la rieducazione degli invalidi;

4° costo unitario delle spese di mantenimento;

5° utile e perdite per ciascuna delle aziende e giustificazioni.

Per l'approvazione dei rendiconti suddetti si applica la disposizione dell'art. 7, n. 3.

La situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'Ente locale può essere controllata in ogni tempo dagli ispettori dell'Opera nazionale.

Art. 30.
(Articolo 11 legge).

Per il servizio di cassa delle rappresentanze provinciali e di tutti indistintamente i menzionati Enti, Associazioni, Comitati, ed Istituti si applicano le disposizioni dell'art. 19, intendendosi sostituito al Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale l'Amministrazione rispettiva, e al Ministero dell'interno il Comitato esecutivo

dell'Opera nazionale, per quanto riguarda l'approvazione delle deliberazioni concernenti il servizio medesimo.

Art. 31.
(Articolo 11 legge).

Le istituzioni pubbliche che, ai sensi dell'art. 9 della legge, provvedono anche al ricovero, all'istruzione e all'assistenza degli invalidi della guerra designati dall'Opera nazionale debbono, per quanto riguarda la gestione relativa, tenere una contabilità speciale, secondo le norme che saranno approvate dal Comitato esecutivo dell'Opera nazionale. Per questa parte le istituzioni stesse sono sottoposte al controllo e alla vigilanza del Comitato medesimo da esercitarsi con le nome stabilite nei precedenti articoli.

Art. 32.
(Articoli 1 e 5 legge).

Le ispezioni di cui all'art. 23 possono essere affidate a membri del Consiglio stesso, oppure, possibilmente, a funzionari delle Amministrazioni centrali e provinciali dello Stato.

Ove risulti necessario, l'Opera nazionale potrà anche nominare speciali ispettori per conto proprio, e con le stesse norme di cui all'art. 13 del presente regolamento.

CAPO IV.

Rieducazione professionale e protesi.

Art. 33.
(Articoli 12 e 13 legge).

Le scuole di rieducazione, di cui agli articoli 12 e 13 della legge, devono essere riconosciute ed autorizzate dall'Opera nazionale.

Il loro funzionamento nei riguardi degli invalidi militari avrà luogo mediante convenzione approvata dal Ministero della guerra, sentita l'Opera nazionale.

L'autorizzazione sarà concessa solo alle scuole, che, oltre a soddisfare alle condizioni che siano per stabilire d'accordo l'Amministrazione militare, l'Opera nazionale e le Amministrazioni competenti, dimostrino:

a) di possedere locali, armamentario e mezzi tecnici adeguati;

b) di essere affidate alla direzione di persona di riconosciuta competenza, che sia medico o assistita da un medico competente;

c) di essere organizzate e dirette secondo criteri scientifici, per quanto riguarda l'adattamento delle varie forme di lavoro, e con adatti criteri didattici e industriali, per quanto riguarda la efficacia della rieducazione;

d) di possedere almeno una officina adatta per eseguire quelle più comuni riparazioni o modificazioni degli apparecchi di protesi o degli utensili adoperati, che fossero richiesti dai bisogni della rieducazione professionale.

Al Comitato che presiede all'Istituto, sarà aggregato un invalido rieducato, designato dalla locale sezione dell'Associazione nazionale fra gli invalidi, o, in difetto, da altra associazione locale giuridicamente riconosciuta. Tale delegato farà parte di pieno diritto del Consiglio amministrativo e direttivo dell'Ente.

Nelle convenzioni saranno determinate le rette e condizioni per la rieducazione così degli ammessi a carico dell'Amministrazione militare, come di quelli a carico dell'Opera nazionale. Alle condizioni e con le norme che saranno determinate dall'Opera nazionale, si provvederà all'assistenza protetica negli stessi Istituti o scuole nei quali si impartisce la rieducazione professionale.

Cessando gli obblighi dell'Amministrazione militare, la vigilanza sulle scuole esistenti, e su quelle che eventualmente potranno sorgere, spetterà esclusivamente all'Opera nazionale.

Art. 34.
(Articoli 12 e 13 legge).

L'ammissione degli invalidi militari alle scuole ed Istituti di rieducazione è disposta dall'autorità militare, dopo che essi siano stati dimessi dagli ospedali di 2° concentramento (reparti di cure fisiche ed ortopediche o di altre cure specializzate).

In casi speciali gli invalidi potranno essere dispensati dalla ammissione nelle scuole ed Istituti di rieducazione, sul parere di una Commissione speciale composta del direttore del reparto di cure specializzate e di due rappresentanti dell'Istituto o scuola di rieducazione.

Art. 35.
(Articoli 12 e 13 legge).

La scelta della scuola e gli eventuali trasferimenti da una scuola all'altra saranno stabiliti d'accordo fra l'autorità militare competente e l'Amministrazione dell'Opera nazionale.

I criteri da seguire in proposito saranno determinati, in primo luogo, dalla opportunità che gli invalidi vengano allontanati il meno possibile dai luoghi di residenza loro e delle famiglie, in secondo luogo dal bisogno o dalla possibilità della rieducazione in rapporto alle condizioni fisiche, allo stato sociale degli invalidi, o alle particolari attitudini che, nel corso della rieducazione medesima, essi abbiano a manifestare.

Art. 36.
(Articoli 12 e 13 legge).

Per quanto riguarda la scelta della professione o del mestiere, cui l'invalido debba essere avviato, e gli eventuali mutamenti, si provvederà tenendo presenti le norme dell'art. 3, n. 3, della legge, udito l'invalido medesimo sul parere di una Commissione di avviamento della quale facciano parte il direttore e il medico della scuola, il rappresentante degli invalidi e un ispettore dell'industria e del lavoro, o, in mancanza di questo, altra persona competente delegata dall'Opera nazionale.

In caso di divergenza, anche relativamente al desiderio espresso dall'invalido, decide il Comitato locale.

Art. 37.
(Articoli 12 e 13 legge).

Ogni scuola di rieducazione dovrà mandare all'Opera nazionale una relazione su ciascun invalido militare o non militare, all'atto della sua dimissione, secondo apposita cartella biografica da determinarsi dall'Opera nazionale.

Art. 38.
(Articoli 12 e 13 legge).

Il giudizio sulla dimissibilità dell'invalido dall'Istituto per compiuta rieducazione o per impossibilità di proseguirla, sarà dato dalla medesima Commissione di cui all'art. 36. Prima che avvenga la dimissione dell'invalido, il direttore della scuola ne darà avviso all'autorità militare competente ed all'Opera nazionale.

Ove si ritenga necessario l'eccezionale provvedimento di cui al 3° comma dell'art. 13 della legge, la scuola ne farà motivata proposta al Comitato esecutivo dell'Opera nazionale, prima della scadenza dei termini di cui all'articolo stesso.

Art. 39.
(Articoli 12 e 15 legge).

Gli invalidi militari ricoverati presso gli Istituti e le scuole di rieducazione professionale e le case di convalescenza e di lavoro, che non abbiano già ottenuto il congedo, possono essere ammessi a fruire di breve licenza, o di licenza straordinaria, per constatate ragioni di famiglia o di salute.

Dette licenze potranno consentirsi eccezionalmente quando sia ritenuto opportuno, anche prima del passaggio agli Istituti, scuole e case predette, a cure fisiche espletate, e specialmente allorchè gli invalidi siano in attesa dello apparecchio di protesi definitiva.

Allo scadere della licenza eventualmente ottenuta subito dop l'espletamento delle cure fisiche, gli invalidi militari si present ranno direttamente alla scuola o Istituto di rieducazione stabi

d'accordo fra il direttore di sanità militare competente e l'Amministrazione dell'Opera nazionale.

Art. 40.
(Articolo 14 legge).

L'autorità militare potrà concedere agli Istituti o scuole professionali, che ne facciano richiesta, anche per le mansioni di direttore tecnico dell'officina di montaggio ed adattamento degli apparecchi di protesi annessa alla scuola, un ufficiale medico che abbia speciale competenza in materia.

Art. 41.
(Articolo 14 legge).

Gli ufficiali e i sottufficiali che l'autorità militare è tenuta a fornire, ai termini dell'art. 14 della legge, per la disciplina dei ricoverati, saranno scelti di preferenza fra gli invalidi.

Art. 42.
(Articoli 12 e 13 legge).

Per il periodo di tempo, per il quale durano gli obblighi della Amministrazione militare, le scuole di rieducazione sono soggette alla vigilanza di questa per quanto attiene alle condizioni igienico-sanitarie e alla disciplina e alla vigilanza dell'Opera nazionale per quanto riguarda la rieducazione.

Nel periodo successivo tutti i suddetti poteri di vigilanza spettano all'Opera nazionale.

Così nel primo periodo, come nel successivo, la vigilanza spettante all'Opera nazionale, per quanto riguarda il modo come si impartisce l'istruzione professionale, sarà esercitata, di regola, per mezzo dell'Ispettorato medico e degli altri ispettori dell'industria e del lavoro o di altri delegati dell'Opera nazionale.

Art. 43.
(Articolo 17 legge).

Per la fornitura degli apparecchi tutori, degli apparecchi provvisori di protesi, degli apparecchi definitivi e dei piloni o fittoni, messa a suo carico dall'art. 17 della legge, l'Amministrazione militare provvederà con apposite convenzioni con le ditte ammesse a tale fornitura dall'articolo stesso e secondo le norme stabilite dal Ministero della guerra.

Art. 44.
(Articolo 17 legge).

L'applicazione degli apparecchi definitivi di protesi, di cui all'articolo precedente, viene di regola eseguita presso gli Istituti di rieducazione professionale.

Art. 45.
(Articolo 17 legge).

Tutti gli apparecchi di protesi dovranno essere collaudati, dopo essere stati applicati all'invalido ed entro i termini che saranno fissati dalle convenzioni di cui all'art. 43.

Il collaudo verrà eseguito da apposite Commissioni, a ciò nominate dal Ministero della guerra, con il concorso di un rappresentante dell'Opera nazionale.

Contro le determinazioni di tali Commissioni è ammesso reclamo, entro trenta giorni, ad una Commissione centrale nominata dal Ministero della guerra, che deciderà con il concorso di un delegato dell'Opera nazionale.

Art. 46.
(Articolo 17 legge).

Ogni invalido, il quale venga fornito di apparecchio di protesi, ne rilascerà ricevuta. Egli riceverà dall'autorità militare le istruzioni per l'uso ed il buon governo degli apparecchi stessi.

Dell'avvenuta consegna, l'Amministrazione militare darà notizia all'Opera nazionale riferendole:

a) il numero e la natura degli apparecchi, la materia di cui sono costituiti e le altre loro caratteristiche;

b) l'officina produttrice;

c) i contrassegni di riconoscimento che dovranno esservi stati applicati;

d) la data di collaudo;

e) la data di consegna;

f) il limite di garanzia.

Art. 47.
(Articolo 17 legge).

Le ditte, alle quali l'Amministrazione militare abbia commesso la fornitura degli apparecchi di protesi a suo carico, sono tenute a fornire alle stesse condizioni all'Opera nazionale quelli occorrenti per la rinnovazione o sostituzione a carico dell'Opera stessa. Analoga clausola deve essere sempre inserita dall'Amministrazione militare nelle convenzioni con tali Ditte.

L'Opera nazionale potrà stipulare convenzioni con Ditte diverse ma dovrà osservare le disposizioni dell'art. 17 della legge e di quelle del presente regolamento, fatta eccezione per il collaudo, che, in ogni caso di fornitura per conto dell'Opera nazionale, si effettuerà per mezzo di Commissioni locali di primo esame, e di una Commissione centrale di appello, composte ciascuna di tre delegati dell'Opera nazionale.

Le stesse disposizioni si applicano per quanto riguarda le riparazioni a carico dell'Opera stessa.

È estesa alle forniture di apparecchi a carico dell'Opera nazionale, la disposizione del primo comma dell'articolo precedente.

Art. 48.
(Articolo 17 legge).

Quando un apparecchio di protesi abbia bisogno di riparazione, sostituzione o rinnovazione, l'invalido ne farà domanda, o direttamente alla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale, o indirettamente, sia per mezzo del sindaco del Comune di residenza, sia per mezzo del delegato locale o di Associazioni, Enti o Istituti collegati con l'Opera nazionale, i quali la trasmetteranno alla rappresentanza provinciale dell'Opera stessa.

Questa, previ gli accertamenti che ritenesse di disporre direttamente o di richiedere alle autorità governative locali, darà le disposizioni del caso alla officina prescelta, e curerà di regola l'invio, a sue spese, dell'apparecchio da riparare all'officina stessa, la quale giudicherà se sia necessario l'intervento dell'invalido.

Le spese di viaggio e di dimora per l'invalido per il tempo strettamente necessario alla riparazione dell'apparecchio protetico, sono a carico dell'Opera nazionale e saranno, se necessario, anticipate dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale.

La rinnovazione o la sostituzione di un apparecchio seguiranno, di regola, contro il ritiro di quello fuori uso, il cui materiale verrà possibilmente utilizzato dalla officina locale.

L'Opera nazionale non è tenuta, normalmente, alla riparazione, alla sostituzione o alla rinnovazione degli apparecchi di protesi non forniti all'invalido dall'autorità militare o dall'Opera stessa, nè alle operazioni di tal genere reclamate, agli apparecchi forniti da essa o dall'Amministrazione militare, da guasti causati da malvolere od incuria dell'invalido.

Art. 49.
(Articolo 17 legge).

Le rappresentanze provinciali dell'Opera nazionale, per mezzo dei loro speciali delegati, degli Enti, Associazioni, Comitati od Istituti con essa collegati, vigileranno anche sulla tenuta degli apparecchi di protesi da parte degli invalidi.

È in facoltà dell'Opera nazionale di concedere premi a coloro che si segnaleranno per maggiore cura e diligenza nei riguardi degli apparecchi loro consegnati.

Capo V.
Esercizio dell'assistenza.

Art. 50.
(Articolo 2 legge).

Nei casi di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge 25 marzo 1917, n. 481, la dichiarazione di invalidità, fatta secondo le dispo-

sizioni della legge 21 febbraio 1895, n. 70 (testo unico) e successive per i militari e non militari ai quali, per la loro condizione, esse siano applicabili, costituisce titolo per la protezione ed assistenza agli effetti della citata legge 25 marzo 1917, n. 481.

Per i non militari iscritti agli Istituti di previdenza come impiegati o salariati al servizio di Enti locali, costituiscono titolo la dichiarazione di invalidità fatta con le norme che reggono i rispettivi Istituti.

L'Amministrazione militare o quella da cui il non militare dipende o l'Amministrazione dell'Istituto di previdenza, appena la dichiarazione d'invalidità sia pronunziata, ne dà comunicazione all'Opera nazionale con tutte le notizie che possegga circa la storia clinica, la diagnosi, le cure alle quali l'invalido fu sottoposto e l'esito di esse.

Le Amministrazioni medesime informano altresì l'Opera nazionale delle pensioni e degli assegni temporanei o rinnovabili conferiti agli invalidi, appena avvenuto il conferimento.

Art. 51.
(Articolo 2 legge).

Per i non militari, ai quali non siano applicabili le disposizioni sulle pensioni richiamate nell'articolo precedente, la dichiarazione di invalidità, ai fini della legge 25 marzo 1917, n. 481, è fatta, su proposta del sanitario curante, da una Commissione, avente sede nell'ufficio del medico provinciale e composta del detto funzionario, di un medico militare designato dalla Direzione di sanità militare avente giurisdizione sulla Provincia medesima e di un sanitario designato per ogni Provincia dal Comitato esecutivo dell'Opera nazionale, scelto preferibilmente tra quelli addetti a cliniche universitarie o a pubblici ospedali.

La proposta del sanitario curante deve contenere le indicazioni richieste dall'art. 44 (primo comma) del regolamento 5 settembre 1895, n. 603, ed essere corredata possibilmente di documenti giustificativi. Qualora il detto sanitario non creda di proporre alla Commissione la dichiarazione di invalidità, deve informarne per iscritto l'interessato, il quale può ricorrere alla Commissione stessa. Il ricorso può essere anche verbalmente esposto al segretario del Comune ove l'interessato risiede; il segretario ha l'obbligo di redigerlo in iscritto e di trasmetterlo alla Commissione.

La Commissione, fatte eseguire rapidamente le indagini che ritenga necessarie, sottopone l'interessato a visita collegiale. Di questo deve rilasciare un certificato firmato dai tre componenti, nel quale siano accuratamente descritte le lesioni od infermità e sia dichiarato se ricorrano le condizioni indicate nel primo comma dell'art. 2 della legge 25 marzo 1917, n. 481.

Sono applicabili a tali visite ed ai relativi certificati le disposizioni degli articoli 49, 50, 52 e 53 del citato regolamento, intendendosi sostituita alla causa di servizio il fatto di guerra.

Del certificato della visita collegiale, qualunque sia l'esito di questa, è fatta comunicazione all'Opera nazionale ed all'interessato, che può appellarsi all'Opera medesima contro il giudizio negativo della Commissione provinciale.

Il Comitato esecutivo dell'Opera nazionale, premessi gli ulteriori accertamenti che ritenga necessari, e vagliate le eventuali deduzioni dell'interessato, decide inappellabilmente.

Per le attribuzioni indicate nel presente articolo i funzionari civili e militari avranno diritto soltanto alla indennità di viaggio, di missione o di trasferta che loro competono, in base alle disposizioni relative, a carico dell'Amministrazione dalla quale dipendono.

Art. 52.
(Articolo 24 legge).

Ogni ospedale, Istituto di cura, scuola di rieducazione od altra istituzione (esclusi gli ospedali da campo, di tappa e di primo sgombro, e quelli aventi funzioni affini, designati dal Ministero della guerra) che presti in qualsiasi forma, per qualsiasi tempo o in qualsiasi momento assistenza ad individui in seguito a lesioni od infermità incontrate per servizio di guerra, o comunque, per un fatto di guerra, che ne importino la inabilità a lavoro proficuo o ne menomino in grado notevole la capacità al lavoro, è tenuto a darne notizia all'Opera nazionale, mediante l'invio di apposita scheda redatta nei modi e nei termini stabiliti d'accordo dai Ministeri dell'interno, della guerra e della marina.

Spetta all'Opera nazionale di seguire la sorte di ciascuno dei censiti, per sollecitare e facilitare la esecuzione della procedura di dichiarazione di invalidità a norma dell'art. 2 della legge e per l'ulteriore esercizio dell'assistenza in tutte le sue forme.

Spetta pure ad essa di tenere al corrente lo schedario raggruppando le schede relative allo stesso invalido, che le pervengano dagli Istituti dai quali egli sia successivamente assistito, o riunendole alla scheda definitiva, da redigere in seguito all'intervento della dichiarazione di invalidità e da completare con opportuno richiamo al libretto personale di cui all'articolo seguente.

La scheda deve indicare per ciascuno degli invalidi la natura della invalidità o della infermità, le cure praticate, la rieducazione avuta, lo stato di famiglia, la residenza, il mestiere o la professione che esercitava o che esercita, la pensione o l'assegno di cui gode e la data in cui fu conferito, e la data di dichiarazione di invalidità per quelli non provvisti di pensione ed ogni altra notizia atta ad accertare in qualsiasi momento la necessità dell'assistenza.

Art. 53.
(Articoli 2 e 24 legge).

L'Opera nazionale farà redigere per ogni invalido un libretto personale contenente i dati forniti dalle Amministrazioni di cui all'articolo 50 o risultanti dalla procedura di cui all'art. 51.

Nel libretto dovranno essere anche indicati gli estremi di identificazione degli apparecchi di protesi dei quali l'invalido sia fornito, la data della fornitura, il periodo di garanzia, il termine fissato per la rinnovazione.

Il libretto sarà redatto in due esemplari, dei quali uno sarà consegnato all'invalido e l'altro trattenuto presso l'Opera nazionale.

A cura di questa vi dovranno essere successivamente registrate tutte le variazioni che siano per verificarsi in confronto dei dati originari che vi siano segnati.

Art. 54.
(Articoli 3 e 5, 2° comma, legge).

Gli speciali delegati che l'Opera nazionale può nominare ai sensi dell'art. 5 della legge, debbono vigilare sulle condizioni degli invalidi nelle rispettive circoscrizioni, assisterli specialmente nelle pratiche relative alla liquidazione della pensione ed al loro collocamento per l'esercizio professionale; proporre i provvedimenti di assistenza nei riguardi degli invalidi, indicando particolarmente se sia necessario collocarli presso famiglie od in adatti Istituti e vegliando affinchè siano rispettate le disposizioni degli articoli 80 e seguenti della legge 30 giugno 1889, n. 6144 (testo unico); esercitare gli incarichi che vengano loro affidati in singoli casi dall'Opera nazionale e riferire periodicamente sul modo come si svolge la protezione e l'assistenza degli invalidi.

Nella scelta dei delegati locali può essere data la preferenza a rappresentanti di Associazioni fra invalidi o ad invalidi.

Anche le rappresentanze dell'Opera nazionale, gli Enti, le Associazioni, i Comitati e le istituzioni collegate con l'Opera nazionale possono nominare speciali delegati, con eguali attribuzioni. L'elenco di tali delegati deve essere comunicato al Comitato esecutivo dell'Opera nazionale.

L'ufficio di delegato è gratuito, salvo il rimborso delle spese strettamente indispensabili, di viaggio e di dimora. Nessun rimborso è dovuto a quei delegati, che, essendo funzionari dello Stato, debbono accedere, per ragione del loro ufficio, in località dove si trovino invalidi.

Art. 55.
(Art. 3, n. 1, legge).

L'assistenza cui è tenuta l'Opera nazionale a termine dell'art. 3, n. 1, della legge, comprende:

a) per l'assistenza sanitaria: le cure mediche e chirurgiche, da prestarsi all'invalido, quanto ai militari, nel periodo successivo al momento nel quale cessano, a norma della legge, gli obblighi dell'Amministrazione militare e quanto ai non militari, nel periodo successivo alla dichiarazione di invalidità, sempre ai fini di una possibile guarigione o di un possibile miglioramento delle lesioni o della infermità incontrata per i servizi di guerra o per un fatto di guerra, e che furono riconosciute come causa della invalidità;

b) per l'assistenza ortopedica: le forme di intervento che si possono effettuare durante la cura chirurgica ed anche dopo, e che hanno per iscopo di evitare o correggere l'alterazione o deformità, o di accrescere l'attitudine a lavoro proficuo, sempre che tali forme di intervento siano richieste da necessità constatate nel periodo indicato nel precedente comma *a)* e derivanti dalle lesioni od infermità riconosciute come causa della invalidità;

c) per l'assistenza protetica: l'adattamento e l'applicazione degli apparecchi tutori o di protesi, funzionali od estetici, richiesti dalle lesioni o infermità riconosciute come causa della invalidità, in rinnovazione, sostituzione e riparazione degli apparecchi definitivi forniti dall'Amministrazione militare.

Art. 56.
(Art. 3, n. 1, legge).

Ad assicurare l'assistenza di cui all'articolo precedente, così sotto la forma del ricovero come sotto quella domiciliare ed ambulatoria, l'Opera nazionale provvede:

a) creando Istituti speciali quando ne ritenga il bisogno, giusta la facoltà riconosciutale dall'art. 5 della legge;

b) stipulando apposite convenzioni con gli Istituti autonomi, esistenti o istituendi, che riconosca idonei, nonchè, occorrendo, con privati professionisti e specialisti.

Art. 57.
(Articolo 3, n. 1, legge).

L'ammissione, così all'assistenza domiciliare o ambulatoria, come al ricovero in uno degli Istituti di cui all'articolo precedente, è disposta dall'Opera nazionale, su domanda dell'interessato, presentata alle proprie rappresentanze, o ad uno degli Enti, Associazioni, Comitati o Istituti con essa collegati, ovvero al delegato locale del l'Opera nazionale, o, in sua mancanza, al sindaco del luogo di residenza, e previ gli opportuni accertamenti.

In casi di urgenza può essere autorizzata dalla rappresentanza provinciale, dall'Ente, Associazione, Comitato o Istituto collegato, ovvero dal delegato locale, o, in sua mancanza, dal sindaco, che ne daranno contemporaneamente notizia all'Opera nazionale, anche rivolgendosi, dove manchino sanitari ed Istituti obbligati verso l'Opera nazionale, ad Istituti o sanitari diversi.

Così i sanitari come gli Istituti che iniziano, in qualsivoglia forma, l'assistenza dell'invalido, daranno all'Opera nazionale notizie sommarie circa la natura clinica del caso, le necessità di cura, la prognosi, la probabile durata, e quant'altro possa essere, in via di massima, o per singoli casi speciali, prescritto o richiesto dall'Opera medesima.

Questa dovrà essere prontamente informata della cessazione della assistenza e dell'esito ottenuto.

Art. 58.
(Articolo 3, n. 1, legge).

Spetta all'Opera nazionale di vigilare, per mezzo delle sue rappresentanze, o degli Enti, Associazioni, Comitati ed Istituti con essa collegati, o mediante propri delegati fiduciari, sugli invalidi assistiti affinchè la cura sia assegnata al tempo necessario, e di disporre, sulla domanda dell'interessato o per necessità di cura, il trasferimento da uno ad altro Istituto.

Art. 59.
(Articolo 3, n. 1, legge).

Il direttore dei manicomi che ricoverano militari la cui malattia mentale ritengano incontrata per servizio di guerra o comunque per un fatto di guerra, ne riferiscono per iscritto al direttore dell'ospedale che provvede al pagamento delle rette di ricovero dei suddetti infermi, il quale avrà cura di stabilire la dipendenza dal servizio dell'infermità, ai sensi dell'art. 12 del decreto Luogotenenziale 28 luglio 1918, n. 1274, dandone comunicazione alla rappresentanza dell'Opera nazionale.

Questa chiederà ad ogni evenienza alla Direzione del manicomio notizie sul decorso e sull'esito della malattia dello invalido e, d'accordo con la Direzione stessa, prenderà tutti quei provvedimenti di protezione, di tutela, di assistenza medico-legale (pensione, ecc.) in applicazione della legge 25 marzo 1917, dei regolamenti e delle disposizioni a favore degli invalidi.

Quando l'invalido mentale venga a trovarsi in tali condizioni da non offrire più titolo legale alla degenza nel manicomio, il direttore procederà alla dimissione di lui, dandone avviso alla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale.

L'Opera nazionale determina la retta o la quota di retta che debba far carico all'invalido.

Art. 60.
(Articolo 3, n. 2, legge).

Quando per le condizioni degli invalidi, e per la mancanza di parenti in grado di assisterli convenientemente, sia necessario provvedere a norma dell'art. 3, n. 2, della legge, è, di regola, preferito il collocamento presso famiglie, salvo contraria volontà dell'invalido. La scelta della famiglia o dell'Istituto adatto è fatta dall'Opera nazionale o dalle sue rappresentanze, udito l'invalido. L'Opera nazionale determina la retta o la quota di retta che debba far carico all'invalido.

Le famiglie e gli Istituti prescelti debbono riferire trimestralmente all'Opera nazionale, o alle sue rappresentanze, sulle condizioni degli invalidi loro affidati, debbono conformarsi alle prescrizioni che siano date dall'Opera per l'assistenza dei medesimi e sottostare alle ispezioni ordinarie e straordinarie che l'Opera disporrà per la necessaria vigilanza.

I pubblici ufficiali debbono informare l'Opera nazionale di tutti i fatti venuti a loro conoscenza, che possano rendere necessario lo intervento immediato di essa.

Nei casi di urgenza il prefetto provvede per la protezione e l'assistenza degli invalidi, riferendone all'Opera nazionale.

Art. 61.
(Art. 3, n. 2, e art. 9 legge).

L'Opera nazionale, direttamente o per mezzo delle sue rappresentanze, degli Enti, Comitati od Istituti con essa collegati o dei suoi delegati speciali, stipulerà apposite convenzioni con quelle fra le istituzioni, indicate nell'art. 9 della legge, che ritenga più adatte al ricovero e all'assistenza degli invalidi della guerra, allo scopo di determinare il costo e le condizioni dei ricoveri. In mancanza di convenzioni, le istituzioni medesime non potranno chiedere per il ricovero d'invalidi, non appartenenti al territorio entro il quale esse spiegano la loro azione, una retta superiore a quella in vigore per gli appartenenti al detto territorio.

Le istituzioni che dispongano di posti gratuiti o di borse di studio, non destinate a pro' di determinate famiglie, debbono denunziare all'Opera nazionale o all'Ente, Comitato o Istituto locale con essa collegato o al delegato speciale di essa, ogni vacanza verificatasi per gli effetti del penultimo comma dell'art. 9 della legge.

L'Opera nazionale, per mezzo dei suoi organi locali, vigila sulla disponibilità dei posti, ed ove le istituzioni obbligate contravven-

gano agli obblighi stabiliti dall'art. 9 della legge e dal presente articolo, promuove dalle competenti autorità i necessari provvedimenti.

Art. 62.
(Art. 3, n. 2, legge).

Nella concessione di sussidi individuali debbono essere preferiti gli invalidi sprovvisti di pensione e quelli aventi a loro carico persone di famiglia.

Art. 63.
(Art. 3, n. 3, legge).

L'assistenza sociale, di cui all'art. 3, n. 3, della legge, può essere esercitata, sia mantenendo gli invalidi, dopo che siano cessati gli obblighi dell'Amministrazione militare, in Istituti nei quali oltre l'istruzione al fine della loro rieducazione ricevano anche tutta la assistenza materiale, sia ammettendoli a frequentare scuole nelle quali si rechino soltanto per la loro istruzione.

Art. 64.
(Articolo 3, n. 3, legge).

Ai fini dell'assistenza sociale possono anche essere destinati Istituti o scuole aventi lo scopo di insegnare agli invalidi soltanto una od alcune professioni o mestieri.

Questi Istituti o scuole devono possedere i mezzi per provvedere, oltrechè all'istruzione professionale, anche all'istruzione generale per gli invalidi per i quali ne sia riconosciuto il bisogno e rispondere alle altre condizioni previste nell'art. 33.

Art. 65.
(Articolo 3, n. 3, legge).

L'Opera nazionale potrà assegnare premi a favore di quegli invalidi di guerra ai quali siano stati rilasciati, da parte degli Istituti di rieducazione professionale debitamente riconosciuti, certificati di compiuta rieducazione.

Detti premi dovranno conferirsi tenuto conto del grado di rieducazione professionale conseguita in rapporto al grado di invalidità del rieducato.

I certificati di compiuta rieducazione saranno rilasciati soltanto a quegli invalidi che dalla istruzione professionale abbiano tratto evidente ed innegabile profitto e che siano dimessi dagli Istituti in condizioni di potere, mercè il proprio lavoro, contribuire a migliorare la loro condizione economica.

L'ammontare dei singoli premi sarà determinato dal Comitato esecutivo dell'Opera nazionale.

Art. 66.
(Articolo 3, n. 5, legge).

Agli effetti dell'assistenza giuridica, quando ne ricorrano le condizioni a' sensi dell'art. 3, n. 5, della legge, il Comitato esecutivo dell'Opera nazionale direttamente, o per mezzo di organi locali o di speciali delegati:

a) assiste gli invalidi nelle pratiche ed azioni amministrative o giudiziarie che possano interessarli;

b) può assumerne la rappresentanza in giudizio;

c) può promuovere, quando ne sussistano gli estremi, la interdizione o inabilitazione degli invalidi, e la revocazione di tali provvedimenti;

d) veglia all'osservanza delle regole del Codice civile in rapporto agli invalidi interdetti o inabilitati per infermità di mente;

e) nel caso previsto alla lettera *c*) e nei casi in cui gli interessi materiali o morali dell'invalido risultino compromessi dalla negligenza o dagli errori del tutore o del curatore, può chiedere ed ottenere dal tribunale che la tutela o la cura venga affidata all'Opera nazionale, che la eserciterà per mezzo del Comitato esecutivo, oppure di un organo locale o di un privato di fiducia di quello delegato.

Le spese strettamente indispensabili per l'esercizio dell'assistenza giuridica potranno essere anticipate, quando occorra, dall'Opera nazionale, ovvero dall'Ente, Comitato, Associazione od Istituto locale, salvo rimborso da parte dello invalido nella misura che sarà determinata dal Comitato esecutivo dell'Opera stessa.

Art. 67.
(Articolo 3, n. 5, e articolo 20 legge).

Per la protezione e l'assistenza degli invalidi minorenni ed eventualmente dei figli minorenni degli invalidi o che si trovino nella incapacità assoluta a lavoro proficuo, l'Opera nazionale esplica la sua azione conformandosi alle disposizioni vigenti per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra, in quanto applicabili, e valendosi, ove ne sia il caso, degli organi, Enti, Comitati, Associazioni o Istituti, contemplati dalle disposizioni stesse.

CAPO VI.

Ammissione negli impieghi pubblici e nelle aziende private.

Art. 68.
(Articolo 6 legge).

Per il mantenimento e la riassunzione in servizio militare dei militari invalidi provvede il decreto-legge 14 giugno 1917, n. 1032.

Gli invalidi che desiderano essere riammessi negli uffici pubblici che occupavano presso Amministrazioni governative o di Enti morali, devono farne domanda in via gerarchica all'Amministrazione da cui dipendevano, dandone contemporaneamente avviso all'Opera nazionale, nel termine di sei mesi dalla data della dimissione dalla scuola di rieducazione, ovvero, se, per la eccezione prevista dall'art. 12 della legge, non furono ammessi alla scuola, dalla ricevuta comunicazione della dichiarazione d'invalidità, ai sensi dell'art. 50. A corredo della domanda l'invalido deve esibire il certificato rilasciatogli all'atto della dimissione dalla scuola, da cui risulti che egli ha riacquistata la capacità di prestare utile servizio, ovvero, se non fu accolto in una scuola, un certificato medico, debitamente legalizzato, che attesti la capacità anzidetta.

L'Amministrazione interessata, qualora non ritenga sufficientemente dimostrata la idoneità dell'invalido, dispone che esso si sottoponga alla visita di due medici, possibilmente in una clinica o in un ospedale civile o militare, e notifica tale determinazione all'invalido, assegnandogli un termine non minore di 15 giorni per presentarsi alla visita, ed al Comitato esecutivo dell'Opera nazionale, affinchè designi, direttamente o per mezzo di un Istituto con esso collegato, un terzo sanitario, per procedere alla visita stessa. L'invalido che, senza giustificato motivo, non si presenti alla visita nel giorno e nel luogo indicatigli, s'intende avere rinunziato alla domanda.

Dal certificato della visita collegiale deve risultare esplicitamente se l'invalido sia idoneo ad occupare il posto che prima copriva od un altro posto e di quale natura. Contro il risultato della visita non è ammesso alcun gravame.

L'invalido riammesso nell'antico posto, o assunto ad altro posto adatto alle sue condizioni fisiche e di grado corrispondente, riprende a tutti gli effetti la sua anzianità di servizio.

Art. 69.
(Articolo 6 legge).

Per gli invalidi già dimessi dalle scuole di rieducazione e collocati a riposo alla data della pubblicazione del presente regolamento il termine, di cui al primo comma del precedente articolo, decorre dalla data stessa.

I posti già occupati da invalidi della guerra non potranno essere coperti stabilmente finchè non siasi definitivamente provveduto sulla domanda di riammissione da parte dell'invalido o non sia decorso, senza la presentazione di domanda, il termine relativo.

Art. 70.
(Articolo 7 legge).

Il Governo del Re è autorizzato a conferire, senza concorso, agli invalidi della guerra gli impieghi indicati nelle tabelle allegate al

presente regolamento. Con decreto Reale, sentita l'Opera nazionale, si potranno, ove occorra, aggiungere nuove categorie alle tabelle stesse.

Fermo il disposto del secondo comma dell'articolo precedente, è derogato, a favore degli invalidi della guerra, per gli impieghi compresi nelle tabelle, al divieto delle nomine di nuovi impiegati ed agenti, sancito dall'art. 1 (lettera *a*) del decreto Luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1625, convertito nella legge 21 dicembre 1915, n. 1774.

Gli invalidi che desiderano di essere assunti a tali impieghi devono farne domanda all'Opera nazionale, direttamente o per mezzo dell'Ente, Comitato o Istituto locale con essa collegato, corredandola dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti prescritti pei singoli posti dagli ordinamenti delle rispettive Amministrazioni, e sottoporsi alla visita prevista dal terzo comma dell'art. 7 della legge. Qualora dal certificato di tale visita risulti che lo invalido trovasi nelle condizioni volute dal detto articolo, il Comitato esecutivo comunica alle Amministrazioni interessate, secondo l'ordine di presentazione delle domande, i nomi degli aspiranti con tutte le indicazioni e i documenti relativi.

L'Amministrazione sceglie, fra più aspiranti, quelli che ritenga più adatti, per i loro titoli, ai posti da conferire; ma, prima di provvedere alle nomine, può anche disporre che gli aspiranti si assoggettino alla visita di uno o più sanitari da essa delegati. Ove l'esito della visita non confermi il possesso della idoneità fisica, l'Amministrazione ne dà avviso all'Opera nazionale ed all'invalido, agli effetti del quarto comma dell'art. 7 della legge. Contro la decisione del Collegio ivi prevista non è ammesso alcun gravame nè da parte dell'Amministrazione nè da parte dell'invalido.

Nulla è innovato alle disposizioni della legge 17 novembre 1912, n. 1329 (testo unico), sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito e delle leggi 19 luglio 1906, nn. 367 e 372, riguardanti i sottufficiali della Regia guardia di finanza.

Art. 71.
(Art. 7 legge).

Nei regolamenti delle singole Amministrazioni potranno essere stabilite norme per il conferimento agli invalidi della guerra, mediante concorso, di impieghi non compresi nelle tabelle di cui al primo comma dell'articolo precedente, ma che non siano di concetto e di ragioneria, a particolari condizioni, non esclusa la eventuale riserva di una quota di detti posti esclusivamente a favore degli invalidi.

Art. 72.
(Articolo 7 legge).

L'invalido che intende presentarsi ad un concorso per pubblico impiego presso un'Amministrazione dello Stato o di qualsiasi Ente morale, deve fare domanda all'Opera nazionale, direttamente o per mezzo dell'Ente, Comitato o Istituto locale con essa collegato, per essere sottoposto alla visita di cui all'art. 7, comma 3°, della legge.

Qualora, non ostante il favorevole risultato di tale visita, l'Amministrazione abbia motivo di dubitare della idoneità fisica dell'invalido, si applicano le disposizioni del quarto comma dell'art. 70.

Ammesso al concorso l'invalido, in base al certificato di cui al terzo comma o alla decisione di cui al quarto comma dell'art. 7 della legge, s'intende definita, anche nei riguardi degli altri concorrenti, agli effetti del comma secondo del citato articolo, qualsiasi contestazione sulla idoneità fisica di lui.

Art. 73.
(Art. 19 legge).

Per gli invalidi collocati a riposo come tali e riammessi in servizio ai sensi degli articoli precedenti si applicheranno le disposizioni vigenti in materia di pensione, fermo rimanendo in ogni caso il disposto dell'art. 19 della legge 25 marzo 1917, n. 481.

Art. 74.
(Art. 21, 5° comma, legge).

La quota di pensione dell'invalido destinata a costituire, mediante ritenuta, la cauzione per ottenere impieghi nelle pubbliche Amministrazioni, non potrà superare il terzo della pensione stessa valutato al netto.

Il consenso alla ritenuta da parte dell'invalido dovrà risultare da atto scritto.

Art. 75.
(Articolo 21, 5° comma, legge).

L'ammontare complessivo della cauzione che l'invalido è tenuto a prestare, nonchè la misura della ritenuta da effettuare sulla sua pensione, nei limiti di cui all'articolo precedente, dovranno risultare da decreto o da dichiarazione dell'Amministrazione, nel cui interesse la cauzione viene prestata.

Tale decreto e dichiarazione, unitamente all'atto di consenso dell'invalido, saranno comunicati al Ministero del tesoro, il quale, riconosciutane la regolarità, e data di ciò assicurazione all'Amministrazione interessata, disporrà i provvedimenti per la esecuzione della ritenuta predetta e per la costituzione della cauzione nei modi indicati dall'invalido interessato.

Art. 76.
(Articolo 21, 5° comma, legge).

La cauzione potrà essere costituita mediante deposito presso la Cassa dei depositi e prestiti di numerario, o di titoli al portatore di debito pubblico consolidato e redimibile, o di buoni del tesoro pluriennali al portatore, oppure mediante i predetti titoli di debito pubblico o buoni del tesoro nominativi.

I titoli di debito pubblico saranno accettati in cauzione per nove decimi del rispettivo valore, determinato in ragione della media dei prezzi ufficialmente accertati nel semestre precedente a quello in cui la cauzione viene prestata. I buoni del tesoro saranno accettati per il loro valore nominale.

L'annotazione del vincolo cauzionale sulla polizza di deposito o sui titoli e buoni nominativi, sarà apposta nella formola che verrà indicata dall'Amministrazione a favore della quale la cauzione viene prestata.

Art. 77.
(Articolo 21, 5° comma, legge).

Fermo restando il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 30 giugno 1908, n. 335, per quanto riguarda i casi di simultaneo concorso delle cause di pignoramento o di sequestro in detto articolo contemplate, qualora sulla pensione dell'invalido concorrano contemporaneamente ritenute per le cause indicate agli articoli 74 e 89 del presente regolamento, la quota massima di pensione, che potrà complessivamente impegnarsi, per queste ultime cause, non dovrà essere superiore al terzo valutato al netto.

In nessun caso, per il simultaneo concorso di queste cause di ritenuta o di quelle indicate nell'articolo 2 della legge 30 giugno 1908, n. 335, potrà eccedersi il limite massimo della metà della pensione.

Art. 78.
(Art. 21, 5° comma, legge).

Le norme contenute negli articoli 74, 75, 77 e 89 sono applicabili agli assegni temporanei o rinnovabili, liquidati all'invalido in luogo della pensione a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 79.
(Articolo 3, n. 4, legge).

Gli ispettori dell'industria e del lavoro, gli ingegneri e aiutanti ingegneri delle miniere, gli ufficiali del genio civile, gli ispettori delle ferrovie, gli ingegneri degli uffici tecnici provinciali e comunali, e in generale tutti i funzionari che, per ragione di ufficio, devono tenersi a contato con esercenti industrie e commerci e con imprenditori di lavori, presteranno tutto il loro concorso all'Opera nazionale per agevolare il collocamento degli invalidi presso aziende nelle quali possano esercitare la loro antica o nuova professione.

Gli uffici di collocamento della mano d'opera, che siano comun-

que sussidiati sul bilancio dello Stato, e quelli istituiti da Provincie e Comuni, devono, a richiesta dell'Opera nazionale, prestarsi gratuitamente per il collocamento degli invalidi della guerra e saranno segnalati al Ministero dell'industria, commercio e lavoro tutti quegli uffici che più si saranno distinti nell'esercizio di questa azione.

L'Opera nazionale prenderà ogni possibile accordo per il funzionamento di uffici consimili a favore degli invalidi con istituzioni pubbliche o private, industriali, agricole o di lavoro.

Art. 80.
(Articolo 8 legge).

L'invalido, che si trovi nelle condizioni indicate negli articoli 1 e 10 del decreto Luogotenenziale 1° maggio 1916, n. 490, per ottenere il certificato di cui all'art. 8 della legge deve farne richiesta all'Opera nazionale od al Comitato locale ad essa collegato, presentando una dichiarazione dell'azienda obbligata a conservargli il posto, in cui sia specificata la natura del posto e data sommaria indicazione delle attribuzioni ad esso inerenti.

Ove l'invalido non abbia potuto ottenere dall'azienda la dichiarazione predetta, questa sarà richiesta dall'Opera nazionale o dal Comitato locale ad essa collegato; e se neppure a questa richiesta l'azienda corrisponde, ne sarà fatta menzione nel certificato.

Se non siavi accordo tra la dichiarazione dell'azienda e quelle fatte dall'invalido interessato circa l'indole del posto prima occupato e le attribuzioni ad esso inerenti, come anche se l'azienda non abbia rilasciato la dichiarazione richiestale, l'Opera nazionale o l'Istituto ad essa collegato farà quegli ulteriori accertamenti che crederà opportuni.

Il certificato, di cui all'art. 8 della legge, deve esplicitamente riconoscere la capacità dell'invalido a prestare utile servizio nel posto prima occupato, tenendo conto dell'indole dell'impiego e delle attribuzioni ad esso inerenti, quali risultano dalla dichiarazione dell'azienda o dagli accertamenti fatti a norma del capoverso precedente. Ove sorga controversia tra l'azienda e l'invalido, questi, ove ne faccia richiesta, sarà assistito dall'Opera nazionale a norma dell'art. 66.

Art. 81.
(Articolo 22 legge).

Gli Istituti che esercitano l'assicurazione degli operai contro gli infortuni del lavoro, ai termini della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51 e del regolamento 18 marzo 1904, n. 141, debbono nei relativi contratti assicurare, senza eccezione, tutti indistintamente gli operai occupati nell'impresa o nell'industria, compresi gli invalidi della guerra.

È vietato agli Istituti assicuratori di esigere soprapremi da applicare individualmente per gli invalidi della guerra; solo quando il numero di questi sia superiore al 10 0/0 degli occupati nello stabilimento industriale o nell'impresa per cui deve essere stipulata l'assicurazione, gli Istituti possono aumentare, nella proporzione e con le norme che saranno stabilite con decreto del ministro dell'industria, commercio e lavoro, il tasso di premio applicabile allo stabilimento o all'impresa.

La Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro, nello stabilire l'aumento del premio per l'assicurazione di invalidi della guerra, nel caso preveduto nel comma precedente, si atterrà alle norme ed osserverà i limiti stabiliti dall'art. 13 del regolamento premi e indennità, approvato con R. decreto 15 aprile 1915, n. 612.

I capi o esercenti di imprese, industrie o costruzioni che occupino invalidi della guerra, debbono fare domanda nominativa di ciascuno all'Istituto assicuratore nella proposta di assicurazione, o, se gli invalidi vengono da loro assunti dopo la stipulazione del contratto, entro tre giorni da quello dell'assunzione di ognuno.

CAPO VII.

Agevolazioni economiche.

Art. 82.
(Articolo 21 legge).

Gli invalidi di guerra pensionati, che intendano contrarre un mutuo per acquisto di un terreno coltivabile o di una proprietà rustica o per l'acquisto o costruzione di una casa popolare o economica, ai sensi dell'art. 21 della legge 25 marzo 1917, n. 481, debbono farne domanda ad uno degli Istituti autorizzati a compiere le dette operazioni.

La domanda deve essere corredata dello stato di famiglia e dei documenti atti a comprovare la qualità di invalido di guerra e la conseguita pensione.

Art. 83.
(Articolo 21 legge).

I mutui di favore possono essere concessi nella misura dei sette decimi del valore accertato del terreno, della proprietà da acquistare o della casa economica da acquistare o da costruire.

Art. 84.
(Articolo 21 legge).

I mutui di favore per acquisto di un terreno coltivabile o di una proprietà rustica possono essere concessi quando il valore del terreno o della proprietà rustica non ecceda le L. 10,000. Questo limite di valore può tuttavia essere superato quando condizioni speciali ne dimostrino la convenienza e gli Istituti ne chiedano ed ottengano l'autorizzazione dal Ministero da cui rispettivamente dipendono agli effetti della tutela e vigilanza.

Art. 85.
(Articolo 21 legge).

L'ammontare del mutuo da concedersi per l'acquisto e costruzione di una casa economica deve essere determinato in relazione al numero dei componenti la famiglia delle invalido e ai criteri stabiliti dall'art. 4 del regolamento 12 agosto 1908, n. 528, per l'esecuzione della legge sulle case popolari o economiche.

Art. 86
(Articolo 21 legge).

Il carattere di casa economica o popolare nell'edificio da acquistare o costruire col mutuo di favore deve essere riconosciuto dall'agenzia delle imposte. Tale riconoscimento varrà anche agli effetti delle esenzioni fiscali stabilite dalla legge (testo unico) 27 febbraio 1908, n. 89.

Art. 87.
(Articolo 21 legge).

I mutui devono essere garantiti con ipoteca di primo grado sul terreno, sulla proprietà o sulla casa acquistata o costruita.

Quando il mutuo è concesso per la costruzione di una casa economica l'Istituto eseguirà la somministrazione del mutuo ratealmente a misura che procede la costruzione, e in base a dichiarazione di avanzamento dei lavori rilasciata dall'autorità comunale.

Art. 88.
(Articolo 21 legge).

I mutui sono estinguibili mediante annualità comprensive di una quota capitale, degli interessi ed accessori, ovvero dell'interesse e del premio di assicurazione di un capitale eguale alla somma mutuata.

Gli Istituti hanno facoltà di stabilire che l'ammortamento si inizi dopo un certo numero di anni non superiore a 5 dalla concessione del mutuo. In ogni caso la durata del mutuo non può eccedere il termine massimo di anni 50.

Art. 89.
(Articolo 21 legge).

L'invalido può garantire sulla sua pensione il pagamento delle annualità di cui all'articolo precedente; la garanzia deve risultare dal contratto di mutuo o da un atto posteriore ed ha efficacia legale per gli effetti indicati al comma seguente e fino a concorrenza dell'ammontare di non più di due annualità della pensione. Il Ministero del tesoro, al quale deve essere data preventiva notizia della

progettata operazione, può vietare che sia effettuata, quando già esistano vincoli sulla pensione.

Qualora l'invalido alla scadenza di una o più rate del suo debito risulti inadempiente, l'Istituto mutuante ha facoltà di pignorare in suo confronto una quota parte della pensione non superiore al terzo valutato al netto. Saranno applicate la procedura e le norme stabilite per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato dalla legge (testo unico) 14 aprile 1910, n. 639, e il pignoramento verrà eseguito presso il direttore generale del tesoro, ai termini dell'art. 60 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016 per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.

Art. 90.
(Articolo 21 legge).

Gli Istituti che intendono compiere le operazioni di mutuo di cui all'art. 21 della legge, debbono inviare alla autorità, da cui dipendono agli effetti della tutela e vigilanza, una deliberazione del Consiglio di amministrazione dalla quale risultino:

1° la misura dell'interesse sui mutui, che, qualunque sia lo scopo dei mutui stessi, non potrà superare la misura massima stabilita, per i prestiti per la costruzione o acquisto di case popolari o economiche, dalla legge relativa;

2° il fondo destinato a tali operazioni.

Di ogni operazione di mutuo sarà, dall'Istituto mutuante, data notizia all'Opera nazionale e al Ministero del tesoro, quando sia stata data garanzia sulla pensione a norma dell'articolo precedente.

Art. 91.
(Articolo 21 legge).

Il Ministero da cui dipendono, agli effetti della tutela e della vigilanza, gli Istituti autorizzati a fare le operazioni di mutuo preveduto nel presente capo, determina, per ciascuna categoria di essi, il limite massimo della somma da impiegarsi nelle operazioni medesime.

CAPO VIII.

Sussidi alle famiglie bisognose degli invalidi.

Art. 92.
(Articolo 18 legge).

Le famiglie bisognose dei militari permanentemente invalidi in conseguenza della guerra, per ottenere il soccorso di cui all'art. 18 della legge, dovranno inoltrare domanda con le stesse modalità stabilite per le famiglie dei richiamati, trattenuti, volontari alle armi per la durata della guerra, dagli articoli 5, 6, 7 del R. decreto n. 620, del 13 maggio 1915, e dalle norme per la loro applicazione, tenute presenti le seguenti eccezioni:

1° il soccorso alla madre sarà corrisposto qualunque sia la sua età ed anche nel caso di idoneità a lavoro proficuo;

2° la domanda scritta o verbale, da farsi al sindaco del Comune ove risiedono i richiedenti, dovrà essere accompagnata da un certificato in carta libera, rilasciato dal direttore dell'ospedale militare principale o del reparto speciale di cura, o del tubercolosario, o dell'Istituto o scuola di rieducazione professionale in cui il militare è ricoverato, nel quale si dichiari che il militare è divenuto permanentemente invalido in conseguenza della guerra, indicando la data della avvenuta invalidità; il detto certificato, quando non sia rilasciato dal direttore dell'ospedale militare principale competente, dovrà essere da lui vidimato;

3° il soccorso sarà corrisposto dal giorno in cui il militare divenne invalido, anche se la domanda sia presentata dopo; e durerà fino al giorno in cui l'invalido verrà inviato in congedo assoluto.

CAPO IX.

Disposizioni generali.

Art. 93.
(Articoli 11 e 23 legge).

Gli Enti, Associazioni, Comitati ed Istituti collegati all'Opera nazionale dovranno riferire semestralmente all'Opera nazionale medesima circa le condizioni nelle quali si è svolta la protezione e l'assistenza degli invalidi. L'Opera nazionale, a sua volta, riferirà annualmente al Ministero dell'interno.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro dell'interno: NITTI.

TABELLA dei posti che potranno essere conferiti senza concorso ad invalidi di guerra da Amministrazioni di Stato.

Ministero degli affari esteri.

1. Applicati nell'Amministrazione centrale, proporzione dei posti disponibili da assegnarsi ad invalidi 1/3.
2. Inservienti id., id. 1/2.

Ministero dell'agricoltura.

1. Applicati nell'Amministrazione centrale.
2. Ufficiali d'ordine del bonificamento agrario e della colonizzazione.
3. Ufficiali d'ordine del R. corpo delle miniere.
4. Applicati di segreteria dei RR. Istituti superiori di agricoltura e delle RR. stazioni agrarie e speciali.
5. Uscieri del R. corpo delle miniere.
6. Inservienti dell'Amministrazione centrale.
7. Inservienti del R. Istituto forestale nazionale di Firenze.
8. Inservienti dell'Ufficio centrale di meteorologia e geodinamica.
9. Custodi dei RR. osservatori geodinamici e degli osservatori meteorici di montagna.

Ministero delle colonie.

1. Applicati nell'Amministrazione centrale, proporzione dei posti disponibili da assegnarsi ad invalidi 1/2.
2. Inservienti id., id. 1/2.

Ministero delle finanze.

1. Uscieri nelle Intendenze di finanza.
2. Bollatori nel registro.
3. Aiutanti doganali.
4. Agenti subalterni di dogana.
5. Aiutanti alle scritture nella coltivazione dei tabacchi.
6. Portinai e visitatori nella coltivazione dei tabacchi.
7. Uscieri nella coltivazione dei tabacchi.
8. Aiutanti capi laboratorio nelle manifatture dei tabacchi, proporzione dei posti disponibili da assegnarsi ad invalidi 1/5.
9. Scrivani nelle manifatture dei tabacchi.
10. Portinai visitatori nelle manifatture dei tabacchi.
11. Uscieri nelle manifatture dei tabacchi.
12. Aiutanti alle scritture nelle saline.
13. Uscieri nelle saline.
14. Aiutanti alle scritture nei magazzini di depositi sali e tabacchi.
15. Ufficiali del lotto, proporzione dei posti disponibili da assegnarsi ad invalidi 1/3.
16. Uscieri del lotto.

Ministero di grazia e giustizia.

1. Applicati presso l'Amministrazione centrale e provinciale (1) proporzione dei posti disponibili da assegnarsi ad invalidi 1/3.
2. Inservienti presso l'Amministrazione centrale e provinciale, id. 1/3.
3. Assistenti di 3ª classe presso gli archivi notarili, id. 1/3 (2).
4. Uscieri giudiziari (3), id. 1/3.

(1) Salvi i diritti quesiti degli ufficiali di scrittura.
(2) Negli uffici che abbiano un numero di assistenti superiore a tre.
(3) Salvi i diritti quesiti dai portieri giudiziari.

Ministero della guerra.

1. Inservienti presso l'Amministrazione centrale della guerra.
2. Personale operaio borghese di cui alle tabelle dei servizi di artiglieria, genio, aeronautica, opifici, vestiario ed equipaggiamento, Istituto geografico militare, sussistenze militari, stabilimenti militari di pena, farmacia centrale militare (1).
3. Operai nei magazzini di casermaggio.
4. Famigli nei collegi, nelle scuole, negli Istituti militari e nelle legioni dei Reali carabinieri.
5. Magazzinieri nei depositi allevamento cavalli.
6. Personale operaio nei depositi allevamenti cavalli.

Ministero dell'industria, commercio e lavoro.

1. Applicati nell'Amministrazione centrale.
2. Bollatori uscieri del servizio metrico e del saggio.
3. Inservienti nell'Amministrazione centrale.

Ministero dell'interno.

1. Applicati nel personale delle carceri e dei riformatori.
2. Applicati di pubblica sicurezza.
3. Personale tecnico aggregato all'Amministrazione carceraria (assistenti agricoli, capi e mastri d'arte).
4. Scrivani dell'Amministrazione provinciale.
5. Agenti sedentari di pubblica sicurezza.
6. Inservienti dell'Amministrazione centrale e provinciale.
7. Personale di basso servizio presso l'Amministrazione carceraria (inservienti ed infermieri).

Ministero dell'istruzione pubblica.

1. Applicati dell'Amministrazione centrale.
2. Applicati nell'Amministrazione provinciale scolastica.
3. Applicati nei circoli d'Ispettorato per le scuole medie e normali.
4. Aggiunti di segreteria presso i Regi Istituti di belle arti e di musica.
5. Custodi nei Regi Istituti di belle arti e di musica.
6. Amanuensi nel ruolo dei monumenti, musei, ecc.
7. Custodi nel ruolo dei monumenti, musei, ecc.
8. Uscieri nelle Biblioteche governative.
9. Uscieri nei circoli d'Ispettorato delle scuole medie e normali.
10. Inservienti nell'Amministrazione centrale.

Ministero dei lavori pubblici.

1. Impiegati d'ordine nel ruolo dell'Amministrazione centrale.
2. Impiegati d'ordine nel corpo del genio civile.
3. Ufficiali idraulici.
4. Ufficiali di bonifica.
5. Assistenti provvisori per la sorveglianza dei lavori di costruzione delle ferrovie private.
6. Disegnatori del genio civile.
7. Assistenti id.
8. Capi cantonieri e cantonieri delle strade nazionali.
9. Guardiani idraulici, manovratori dei manufatti esistenti in opere idrauliche di prima categoria e in osservatori idrometrici ed udometrici.
10. Guardiani di bonifica, operanti fissi, macchinisti e fuochisti addetti agli stabilimenti idrovori di bonifica.
11. Personale di servizio dell'Amministrazione centrale.
12. Personale di servizio del genio civile.

Ministero della marina.

1. Applicati presso l'Amministrazione centrale.
2. Applicati presso i RR. arsenali.
3. Commessi nelle capitanerie di porto.
4. Assistenti di magazzino e simili, proporzione dei posti disponibili da assegnarsi ad invalidi 1|3.
5. Inservienti presso l'Amministrazione centrale.
6. Inservienti presso le capitanerie e uffici di porto.
7. Fanalisti, proporzione dei posti disponibili da assegnarsi ad invalidi 1|4.
8. Operai inservienti, magazzinieri e telefonisti presso i RR. arsenali ed operai in genere, limite massimo degli invalidi che possono trovarsi in servizio in rapporto agli effettivi totali per ciascuna categoria 1|50.

Ministero delle poste e dei telegrafi.

1. Ufficiali d'ordine, proporzione dei posti disponibili da assegnarsi ad invalidi 1|6.
2. Ricevitori postelegrafici negli uffici di 2ª e di 3ª classe.
3. Gerenti supplenti negli uffici di 2ª e di 3ª classe.
4. Operai meccanici, proporzione dei posti disponibili da assegnarsi ad invalidi 1|6.
5. Vice commessi, id. 1|10.
6. Agenti subalterni fuori ruolo.
7. Fattorini telegrafici effettivi ed avventizi.
8. Fattorini telefonici.
9. Allievi operai meccanici.
10. Collettori e portalettere rurali.

Ministero del tesoro.

1. Applicati presso l'Amministrazione centrale, proporzione dei posti disponibili da assegnarsi ad invalidi 1|2.
2. Ufficiali di ragioneria presso le Intendenze di finanza, id. 1|2.
3. Ufficiali delle Delegazioni del tesoro, id. 1|2.
4. Applicati presso le RR. avvocature erariali, proporzione dei posti disponibili da assegnarsi ad invalidi 1|2.
5. Uscieri presso le Delegazioni del tesoro, id. 1|3.
6. Inservienti nell'Amministrazione centrale, id. 1|3.
7. Inservienti nelle RR. avvocature erariali, id. 1|3.

Ministero dei trasporti.

1. Aiutanti applicati (uffici stazioni, gestioni, ecc.) esclusi quelli addetti al movimento, proporzione dei posti disponibili da assegnarsi ad invalidi 1|2, limite massimo degli invalidi che possono trovarsi in servizio in rapporto agli effettivi totali per ciascuna categoria 1|10.
2. Disegnatori, id. 1|4, id. 1|10.
3. Guardie di stazione, id. 1|4, id. 1|10.
4. Guarda portoni, id. 1|2, id. 1|5.
5. Manovali (per funzioni d'inservienti, custodi, fattorini, guarda cancelli, chiamatori, ecc.), id. 1|8, id. 1|20.
6. Cantonieri (per servizi accessori), id. 1|10, id. 1|20.
7. Operai ed aiutanti operai, id. 1|6, id. 1|20.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro dell'interno: NITTI.

(1) Gli invalidi anzidetti avranno diritto, a parità di merito, di occupare nelle ammissioni il 1° posto nell'ordine di precedenza stabilito dal paragrafo 27 del regolamento per gli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra.

Il numero 682 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduti i decreti Reali 31 luglio 1919, n. 1307, 4 maggio 1920, n. 660, e 29 maggio 1920, n. 681;

Udito il Consiglio dei ministri;

Su proposta del ministro per l'industria, il commercio, lavoro, approvvigionamenti e consumi alimen-

tari, di concerto con i ministri per il tesoro, per l'agricoltura e per la giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I prezzi massimi dei cereali di produzione nazionale del raccolto 1920, da osservarsi nelle requisizioni disposte dal Sottosegretariato approvvigionamenti e consumi alimentari, sono rispettivamente fissati nella misura seguente:

grani teneri e semiduri, L. 90 (novanta);
grani duri, L. 105 (centocinque);
orzo, L. 80 (ottanta);
segala, L. 80 (ottanta);
avena, L. 70 (settanta);

per quintale netto e per merce posta nel magazzino del detentore, insaccata a cura di questo, con sacchi e spago forniti dal compratore.

Art. 2.

In aggiunta al prezzo di imperio, nelle Provincie e zone appresso indicate sono corrisposti i seguenti sopraprezzi per ciascun quintale di cereali requisiti dallo Stato:

a) per i cereali prodotti nelle provincie degli Abruzzi e del Molise, della Campania, delle Puglie, della Basilicata, della Calabria, della Sicilia e della Sardegna e nelle Provincie liberate dall'invasione nemica:

per i grani teneri e semiduri, L. 14 (quattordici);
per i grani duri, L. 17 (diciassette);
per l'orzo, L. 12 (dodici);
per la segala, L. 12 (dodici);
per l'avena, L. 10 (dieci);

b) per i cereali prodotti nelle zone a carattere prevalentemente di latifondo nelle provincie di Roma e di Grosseto, da precisare con decreti del ministro per l'agricoltura:

per i grani teneri e semiduri, L. 12 (dodici);
per i grani duri, L. 14 (quattordici);
per l'orzo, L. 9,50 (nove e cent. cinquanta);
per la segala, L. 9,50 (nove e cent. cinquanta);
per l'avena, L. 8,50 (otto e cent. cinquanta).

Art. 3.

I sopraprezzi indicati nell'articolo precedente vengono pagati dallo Stato insieme col prezzo di requisizione al possessore del prodotto requisito.

Art. 4.

Circa la spettanza e la ripartizione dei sopraprezzi e la decisione delle eventuali controversie resta in vigore l'art. 3 del decreto Luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1615.

Art. 5.

Per le consegne successive al 1° agosto 1920, ai prezzi di cui all'art. 1 del presente decreto sono aggiunti i seguenti aumenti mensili: per i grani teneri, semiduri e duri, centesimi quaranta; per l'avena, l'orzo e la segala centesimi trenta, per ciascun mese o frazione di mese.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 maggio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — ABBIATE — SCHANZER — MICHELI — FALCIONI.

Visto, *Il guardasigilli*: FALCIONI.

Il numero 681 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduti il decreto Luogotenenziale 3 gennaio 1918, n. 49, e il decreto Reale 23 giugno 1919, n. 1063;

Udito il Consiglio dei ministri;

Su proposta del ministro per l'industria, commercio, lavoro, approvvigionamenti e consumi alimentari, di concerto con i ministri del tesoro, dell'agricoltura e della giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È ordinata la requisizione di tutto il grano, l'orzo, la segala e l'avena del raccolto 1920 e delle quantità di tali cereali residuate dai precedenti raccolti.

Art. 2.

Tutti i cereali di cui all'articolo precedente sono precettati a disposizione della Commissione provinciale di requisizione.

Questa può anche, con precetti personali, specificare le quantità di cereali che debbono essere tenute a sua disposizione.

Art. 3.

Sono eccettuate dalla requisizione le quantità necessarie all'avente diritto:

a) per la semina dell'anno agrario 1920-921;

b) per l'alimentazione della famiglia, dei coloni e dei salariati fissi, ai quali egli debba somministrazione di vitto o compensi in natura;

c) per la corresponsione delle compartecipazioni e dei canoni in natura inerenti al fondo;

d) per l'alimentazione degli animali da lavoro, limitatamente all'avena.

Il Sottosegretariato per gli approvvigionamenti e consumi alimentari, sentito il prefetto e il Consorzio provinciale di approvvigionamento, stabilisce, in relazione a ciascuna Provincia, la quantità individuale massima di cereali che può essere eccettuata dalla requisizione per i bisogni alimentari.

Art. 4.

È vietato vendere, cedere, somministrare a qualsiasi titolo grano, segala, orzo ed avena.

Sono consentite soltanto le corresponsioni delle compartecipazioni e dei canoni in natura inerenti al fondo, le quali sono effettuate previa comunicazione alla Commissione provinciale di requisizione.

Questa, inoltre, può autorizzare la riscossione di cottimi ed ele-

mosine in natura da effettuarsi mediante apposito bollettario rilasciato dalla Commissione stessa.

È vietata la esportazione dei predetti cereali dal territorio della Provincia.

Nel territorio della Provincia gli spostamenti dai magazzini di deposito indicati nelle schede di denunzia non possono eseguirsi senza preventiva autorizzazione della Commissione.

Art. 5.

Le operazioni di trebbiatura e l'esercizio delle macchine trebbiatrici sono sottoposti al controllo della Commissione provinciale di requisizione, che a tal fine è autorizzata a rilasciare ed a revocare licenze di esercizi, con provvedimenti non soggetti a reclamo; a subordinare alla sua approvazione gli itinerarj di lavoro delle macchine trebbiatrici e ad emanare norme per disciplinare dette operazioni.

I proprietari di macchine trebbiatrici sono obbligati a denunciare alla Commissione provinciale di requisizione, entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente decreto, il numero delle proprie macchine destinate alla trebbiatura, la potenzialità ed il luogo di deposito di esse, nonchè il cognome, il nome e la residenza della persona preposta come conducente a ciascuna macchina.

Art. 6.

Indipendentemente dalla denunzia prevista dagli articoli seguenti, il conducente della macchina trebbiatrice ha l'obbligo di tenere un bollettario ad una matrice e due tagliandi, sui quali deve registrare ogni giorno la quantità di cereale trebbiata per ogni fondo, con la indicazione del fondo stesso, del Comune in cui esso trovasi, e delle generalità di chi lo conduce.

Uno dei tagliandi viene rilasciato al produttore e l'altro deve essere dal conducente della macchina trasmesso, nel termine di due giorni, alla Commissione provinciale di requisizione.

I bollettari con le matrici sono tenuti a disposizione della Commissione provinciale di requisizione, presso cui devono essere depositati, non appena ultimata la trebbiatura.

Art. 7.

Per la sorveglianza sulle operazioni di trebbiatura e per l'accertamento della quantità di cereali prodotti, la Commissione provinciale di requisizione può valersi dell'opera degli agenti di polizia giudiziaria.

Art. 8.

Tutte le quantità di cereali di cui all'art. 1 sono soggette a denunzia.

Nei fondi a conduzione diretta il proprietario o l'affittuario o il coltivatore devono denunziare l'intera quantità raccolta.

Nei fondi a mezzadria, a colonia parziaria o soggetti a canone, tanto il proprietario od affittuario od enfiteuta, quanto il mezzadro o colono o coltivatore devono denunziare, separatamente per ogni fondo, la parte che a ciascuno di essi spetta.

La denunzia deve essere fatta altresì da coloro che abitualmente ricevono cereali a titolo di compartecipazioni, canoni, compensi, cottimi od elemosine e che spigolano nel fondo altrui.

Art. 9.

La denunzia deve essere fatta, entro cinque giorni dalla compiuta trebbiatura, al sindaco, od all'impiegato all'uopo incaricato, del Comune ove è posto il fondo o la maggior parte di esso e con le modalità prescritte dalla Commissione provinciale di requisizione.

In ogni caso essa deve contenere le indicazioni seguenti:

a) Comune dove si trovano i fondi;

b) località o denominazione dei medesimi;

c) quantità dei cereali, espressa o ragguagliata in quintali, con la specificazione del grano in tenero, duro, semiduro;

d) quantità necessaria per la semente;

e) numero dei membri della famiglia effettivamente conviventi, di età superiore a due anni, e numero dei coloni e salariati fissi;

f) luogo o magazzino di deposito;

g) cognome e nome e indirizzo del denunciante.

Se la denuncia non è fatta personalmente dall'interessato, il denunziante deve dichiarare a quale titolo ne fa le veci.

Chi conduce o possiede o coltiva più fondi deve fare la denuncia entro il termine stabilito, il quale decorre dal giorno dell'avvenuta trebbiatura in uno o più dei fondi stessi.

Chi fa più denunzie deve distinguerle con un numero progressivo.

Per i cereali residuati dai precedenti raccolti la denuncia deve essere presentata entro venti giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

Non è ammessa altra prova della denuncia che quella risultante dalla ricevuta scritta.

Art. 10.

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria e gli ufficiali della Commissione provinciale di requisizione possono procedere a perquisizioni in qualsiasi luogo abbiano fondato motivo di ritenere che si trovino depositati cereali dei quali sia stata omessa la denuncia o sia stata fatta denuncia inesatta.

Art. 11.

È vietato ai molini ed ai pastifici di esercitare rispettivamente la molitura dei cereali e la confezione di paste alimentari senza una speciale licenza del prefetto, che la rilascia sentita la Commissione di requisizione e che, in caso di infrazioni, può anche revocarla con provvedimento non soggetto a reclamo.

I molini non possono macinare cereali per conto di privati se non su presentazione di speciali tessere e per la quantità e nei limiti di tempo dalle stesse previsti.

Tali tessere vengono rilasciate dalla Commissione provinciale di requisizione, la quale esercita la propria sorveglianza sui molini.

È vietato ai molini percepire compensi in cereali in corrispettivo della molitura.

Art. 12.

I produttori hanno l'obbligo di trasportare i cereali requisiti ai magazzini od agli scali ferroviari che saranno indicati dalla Commissione di requisizione, la quale provvede alla liquidazione dei relativi compensi di trasporto, in relazione ai noli ordinari, tenuto conto delle speciali circostanze di luogo e di tempo.

Art. 13.

Le infrazioni alle norme contenute nel presente decreto sono punite a termini dei decreti Luogotenenziali 6 maggio 1917, n. 740, e 18 aprile 1918, n. 497.

Per le infrazioni alle disposizioni dei precedenti articoli 5 e 6 si applicano le penalità comminate con l'art. 4 del detto decreto 6 maggio 1917, n. 740.

Sono soggetti a confisca i cereali e loro derivati di cui sia stata omessa la denuncia o sia stata fatta denuncia inesatta o che siano stati macinati senza tessera od in quantità superiore od oltre i limiti di tempo dalla tessera previsti.

Di detti cereali e derivati la Commissione provinciale di requisizione può disporre anche prima che sia pronunciata la condanna, salvi i provvedimenti dell'autorità giudiziaria competente.

All'agente scopritore spetta il venti per cento del prezzo della cosa confiscata.

Se il denunziante è un privato, questi ha diritto al cinquanta per cento del prezzo della cosa e può richiedere che la denunzia sia ricevuta con segreto d'ufficio.

Art. 14.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno successivo a quello

della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 maggio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — ABBIATE — SCHANZER — MICHELI — FALCIONI.

Visto, *Il guardasigilli*: FALCIONI

Il numero 2667 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto con i ministri del tesoro e della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al personale di ruolo civile e militare inviato nella Tripolitania e nella Cirenaica per i lavori geodetici e topografici da intraprendersi in quelle colonie spetta, salvo il disposto degli articoli seguenti:

al personale civile, il trattamento stabilito per gli impiegati civili destinati nelle stesse colonie, ai sensi del R. decreto 5 giugno 1913, n. 798, modificato dal R. decreto 6 luglio 1919, n. 1344;

al personale militare, il trattamento degli ufficiali del R. esercito e della R. marina destinati nelle stesse colonie e adibiti a funzioni civili e politiche, ai sensi del decreto Luogotenenziale 2 agosto 1917, n. 1356.

Art. 2.

Al personale di cui al precedente articolo spettano i soli assegni del Regno esclusa, quindi, ogni indennità coloniale e di missione, quando sarà temporaneamente richiamato in Italia per gli speciali lavori da compiere presso l'Istituto geografico militare e quando usufruirà dei turni di congedo che gli potranno essere concessi durante lo stesso periodo di permanenza nel Regno per i detti lavori. Nel detto caso di temporaneo richiamo in Italia resta, però, fermo il diritto alle spese ed alle indennità di viaggio, secondo le norme in vigore.

Art. 3.

Le disposizioni relative al periodo d'obbligo di permanenza in colonia degli impiegati civili di ruolo di cui al R. decreto 5 giugno 1913, n. 798 e degli ufficiali di cui al decreto Luogotenenziale 2 agosto 1917, n. 1356, nonchè le disposizioni relative alla concessione del premio di permanenza agli impiegati civili non sono applicabili al personale cui si riferisce il presente decreto.

Art. 4

Questo decreto andrà in vigore il 1° settembre 1919.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

ROSSI — SCHANZER — ALBRICCI.

Visto, *Il guardasigilli*: FALCIONI.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Visto il testo unico 23 febbraio 1886, n. 3732;

Vista la legge 10 gennaio 1915, n. 107;

Visto il decreto Luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 820;

Visto il fondo stanziato al cap. 79 del bilancio del Ministero di agricoltura per l'esercizio 1919-920;

Riconosciuta la convenienza economica di diffondere l'uso degli aeromotori per il sollevamento di acqua a scopo di irrigazione;

Decreta:

Art. 1.

Sono istituiti tre premi di L. 3000 ciascuno, da assegnarsi agli agricoltori della Puglia, i quali, a partire dal 1° giugno fino al 31 dicembre 1920, impianteranno degli aeromotori (motori a vento) per il sollevamento di acqua a scopo d'irrigazione.

Art. 2.

I premi saranno assegnati a coloro fra i concorrenti i quali avranno, prima degli altri, entro il termine fissato dall'art. 1, inviato al Ministero di agricoltura domanda di collaudo di un aeromotore da loro impiantato, purchè l'impianto stesso, per il tipo di motore adottato e per le condizioni meteorologiche della località, dia affidamento di contribuire utilmente allo sviluppo delle zone irrigue e di fornire un lavoro regolare e continuo.

Il collaudo sarà eseguito dai direttori delle Cattedre ambulanti di agricoltura delle provincie di Bari, Foggia e Lecce per incarico che verrà loro conferito dal Ministero di agricoltura.

Appena effettuato il collaudo con esito favorevole, sia nei riguardi tecnici che in quelli idraulici e meteorologici, sarà disposto per il pagamento dei premi.

Art. 3.

Al pagamento dei suddetti premi, per l'importo complessivo di L. 9000 (novemila), sarà provveduto coi fondi del cap. 79 del bilancio del Ministero per l'esercizio 1919-920.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato della *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 13 maggio 1920.

Per il ministro: CERMENATI

OPERA NAZIONALE PRO-COMBATTENTI

Il Collegio centrale arbitrale

istituito con l'art. 19 del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, composto degli eccellentissimi signori:

Nunis gr. uff. Giuseppe, presidente di sezione della Corte di cassazione di Roma, presidente;

Coppola comm. Francesco, consigliere della Corte di cassazione di Roma, membro effettivo;

Brizi gr. uff. prof. Alessandro, direttore generale dell'agricoltura, membro effettivo;

Gatti gr. uff. Salvatore, consigliere di Stato, membro supplente;
Zattini comm. ing. Giuseppe, ispettore superiore nel Ministero di agricoltura, membro supplente;
Assistito dal segretario comm. avv. Antonio Castellani, cancelliere capo della Corte di cassazione a riposo;
Ha pronunziato la seguente

ORDINANZA:

Letta la richiesta 4 febbraio 1920, depositata nella segreteria del Collegio il 14 stesso mese, con la quale il Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale, per i combattenti chiede l'attribuzione al proprio patrimonio dell'ex feudo « Gaddini » in territorio di Sciacca (Girgenti) di proprietà della signorina Mariannina Dondes-Cottù Lucifero fu Ruggiero e di cui è usufruttuario vita naturale durante il sig. Lorenzo Dondes-Cottù marchese di Roccaforte.

Confina il detto fondo a nord con l'ex feudo Gran Montagna del principe Niscemi duca dell'Arenella; ad est con l'ex feudo Nadorello del cav avv. Francesco Calcagno ed ex feudo Nadore del cavaliere Vincenzo Calcagno, a sud con l'ex feudo Santa Maria e censite in contrada Guardabasso; a ovest Trazzera-Sciacca-Sambuca. Ha l'estensione di salme catastali 279-5487, pari ad Ha. 487.21,79; ed è segnato in catasto di Sciacca al art. 93 4 intestato: Dondes Lorenzo e Ruggiero fu Giovanni di Palermo, sez. I, n. 1407 al 14 9, sez. K, n. 2214 al 2244.

Udita la relazione del comm. sig. Francesco Coppola;

IL COLLEGIO

Osserva che l'usufruttuario Lorenzo Dondes Cottù marchese di Roccaforte deduce che la signorina Mariannina Dondes non è la proprietaria dell'ex-feudo « Gaddini » di cui l'Opera richiede l'attribuzione, ma ha solamente speranza di diventarla se si verificheranno le condizioni previste dal testamento del defunto Lorenzo Cottù-Marziani marchese di Roccaforte, tra cui quella che esso usufruttuario nel giorno della sua morte non abbia una figlia, ed osservando trattarsi in atto di una proprietà appartenente ad una eredità giacente e della conservazione dei diritti alla stessa competenti, soggiunge di non potersi provvedere se non nei modi contemplati dagli articoli 980 e seguenti del Codice civile.

A sua volta, Mariannina Dondes, premesso che nell'attualità riveste la qualità di erede presunta del sunnominato defunto Lorenzo il quale col suo testamento dispose che la sua erede sia la maggiore delle figlie dei suoi tre nipoti, Lorenzo, Ruggiero e Francesco Dondes, vivente al momento in cui per la morte di tutti questi tre venisse ad estinguersi l'usufrutto, ed in mancanza chiamò altri alla successione, deduce che la richiesta dovesse essere comunicata eziandio alle altre donne, che in caso di premorienza all'usufruttuario di essa deduciente, e a tutti quegli altri, che secondo le disposizioni del testamento, saranno eventualmente chiamate alla detta eredità.

Ma è evidente la inattendibilità di codeste deduzioni preliminari non giustificate con la esibizione del testamento ed aventi scopo puramente dilatorio.

Come si rileva dall'estratto catastale il fondo intestato a Dondes Lorenzo e Ruggiero, proviene dall'art. 733 Cottù D. Lorenzo per riunione di usufrutto alla nuda proprietà in morte di Dondes.

L'Opera avverte che l'usufrutto è goduto dal deducente Lorenzo, alla cui morte si consoliderà colla nuda proprietà in persona dell'altra deducente Mariannina. Lorenzo ammette di essere l'usufruttuario esclusivo: Mariannina, non contesta di essere allo stato, la nuda proprietaria. Le addotte eventualità, se pur previste nel testamento, non possono aver la forza di far considerare la eredità come giacente. Nell'attualità, essendo i titolari dell'intero diritto di proprietà essi deducenti, basta il loro contraddittorio per la legalità della odierna speciale procedura di attribuzione.

È inoltre priva di qualsiasi fondamento la vaga deduzione della signorina Mariannina d'illegittimità e d'incostituzionalità del reg. legislativo 16 gennaio 1919, n. 55. Come è stato costantemente ritenuto da questo Collegio il predetto regolamento non viola i principî dello Statuto del Regno ed ha valore e forza di legge.

Come si rileva dalla relazione allegata alla richiesta l'Opera si propone:

1° di procedere al dissodamento di circa 50 ettari in piano attorno al corpo dei fabbricati principali ed altrettante in altre parti del fondo, che attualmente trovansi a pascolo con numerose macchie di *chamberops* (Giummare) svellendo queste piante aventi numerose e profonde radici, fascicolate ed effettuando lo spietramento per il recupero di una maggiore quantità di terra sia in superficie che in profondità;

2° di completare i fabbricati scoperti e lasciati incompleti per aumentare sufficientemente quelli che sono nelle vicinanze e che costituiscono il corpo dei fabbricati centrali;

3° di espletare nelle parti vallive e di non forte pendio lo spietramento, facile ad eseguirsi, utilizzando le pietre per costruzione di muri a secco di confini, di sostegno alle terrazze, di lunette intorno alle piante arboree nella superficie a sensibile pendio, piantando vigne e mandorli nelle esposizioni a sud e sud-est, e ulivi, carrubbi e fruttiferi in altre esposizioni;

4° di tracciare una razionale rete di stradette campestri per la necessaria viabilità interna;

5° di portare, mediante conduttura, l'acqua potabile alle case, da un pozzo scoperto, mal costruito e mal tenuto, distante circa 200 metri dal fabbricato principale. In ordine al primo capo di tale progetto l'Opera rileva che, data la natura e il costo del lavoro questo non possa essere eseguito che a cura di futuri quotisti piccoli proprietari con l'intento di effettuare l'impianto di vigne, mandorli, olivi, fichi, ecc., come è stato praticato dai confinanti quotisti dell'ex-feudo Guardabasso.

Inoltre l'Opera riconosce che nelle parti a forte pendio e rocciose, data la altitudine, l'esposizione e la natura del terreno poco favorevoli, si debbono lasciare le macchie di *chamerops*, che servono ad impedire i franamenti, rimanendo così inalterato il valore del pascolo e l'utilizzazione delle foglie dei detti arbusti, che sono annualmente tagliati e venduti ai costruttori locali di scope, stuoie e ceste rustiche per usi domestici. La quotizzazione è improntata al concetto razionale che a ciascuna quota di buoni terreni sottostanti sia attaccata una parte di detto suolo non migliorabile diversamente.

Come si vede tutte le esigenze sono state contemplate e dal piano dei lavori contenuto nella suaccennata relazione risulta manifesta la attitudine dell'ex-feudo delle progettate trasformazioni culturali la cui importanza è incontestabile.

L'usufruttuario oppone che un proficuo mutamento di coltura sarebbe impossibile e vano, perchè la parte in pendio non potrebbe sottoporsi alla zappa od all'aratro per l'ostacolo delle leggi forestali e perchè si spoglierebbe il suolo dell'*humus* e non ne resterebbe che la nuda roccia.

Però, mentre il vincolo forestale, se pur sussistente nei sensi devoluti dal deducente, il che non è dimostrato, non costituisce ostacolo giuridico alla trasformazione culturale autorizzata, senza restrizione, dal diritto speciale e per le alte finalità dell'Opera, che si presume osserverà altre prescrizioni, se assolutamente inderogabili di diritto pubblico preminente, dal modo come si prospetta organizzata la trasformazione rispetto alla ubicazione, alla natura ed all'esposizione tecnicamente rilevata, delle diverse parti dell'ex feudo, è dimostrato che possa essere scoperto ed utilizzato un terreno produttivo pur rispettandosi quello tenuto a pascolo ad altri usi necessario.

Anche se veri, i giacimenti zolfiferi del sottosuolo, secondo le mere osservazioni della signorina Mariannina, neppure possono costituire ostacolo all'attribuzione, essendo attualmente l'ex feudo niente altro che una proprietà terriera soggetta all'organizzazione per l'azione agraria ai sensi dell'art. 8 regolamento legislativo.

Le asserte difficili condizioni di viabilità sono smentite dalla

nota 22 febbraio u. s. dell'O era nazionale appoggiata dalla carta dello stato maggiore allegata agli atti.

Le deduzioni riflettenti il prezzo non possono aver relazione con la odierna procedura e non valgono ad impedire l attribuzione.

La obbiettività razionale del progetto sventa ogni sospetto d'influenza di motivi personali, subbiettivi e di partito e tutte le altre asserzioni dei deducenti.

Quindi si deve accogliere la richiesta.

Per tali motivi:

IL COLLEGIO

Visti ed applicati gli articoli 9, n. 3-11, parte prima, regolamento legislativo 16 gennaio 1919, n. 55, e 5 e 7 R. decreto 22 agosto stesso anno, n 1612:

Pronunzia l'attribuzione all'Opera nazionale per i combattenti ed ordina l'immediata occupazione da parte di questa dell'ex-feudo Gaddini in territorio di Sciacca, di proprietà della signorina Mariannina Dondes Cottù Lucifero fu Ruggiero, usufruttuario vita durante il signor Lorenzo Dondes-Cottù, marchese di Roccaforte, come sopra specificato nei suoi confini, estensione e dati catastali.

Dispone che la presente ordinanza resti depositata, insieme ai documenti relativi, nell'ufficio di segreteria.

Così deliberato e pronunziato il giorno 7 marzo 1920 in Roma, nella sede del Collegio centrale arbitrale.

Nonis — Coppola estensore, — *Gatti — Brizi — Zuttini.*

A. Castellani, segretario.

La presente ordinanza è stata depositata nella segreteria del Collegio centrale arbitrale il giorno 25 marzo 1920.

Il segretario del Collegio: *Avv. A. Castellani.*

Per copia conforme all'originale, col quale collazionata concorda, che si trasmette all'Opera nazionale per i combattenti, ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e seguenti del regolamento approvato con Regio decreto 22 agosto 1919, n. 1612.

Roma, 29 marzo 1920.

Il segretario del Collegio: *A. Castellani.*

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'AGRICOLTURA

Divieto di esportazione.

Essendosi accertata la presenza della fillossera nel comune di Gualtieri, in provincia di Reggio Emilia, è stato, con decreto 1° corr., esteso a detto Comune il divieto di esportazione di talune materie indicate ai nn. 1, 2, 3, 4 dell'art. 10 del regolamento 13 giugno 1918.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 1 giugno 1920.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	79.36	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	84.35	—

Corso medio dei cambi

del giorno 1 giugno 1920 (art. 39 Codice di commercio).

Parigi 133,02 — Londra 61.45 — Svizzera 308,52 — Spagna . . . — New York 17,00 — Oro 263.46.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 2 giugno 1920.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	79.29	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	84.30	—

Corso medio dei cambi

del giorno 2 giugno 1920 (Art. 39 Codice di commercio).

Parigi 132,91 — Londra 63,93 — Svizzera 308,88 — Spagna . . . — New York 16,97 — Oro 265 37.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Arma di cavalleria.

Con R. decreto del 21 marzo 1920:

Marazzani Alessandro, capitano, in aspettativa per infermità, dispensato dal servizio permanente, a sua domanda, ed inscritto col suo grado e colla sua anzianità nei ruoli degli ufficiali di complemento dell'arma stessa dal 1° aprile 1920.

Con R. decreto del 18 marzo 1920:

Gatti Attilio, tenente, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 22 ottobre 1919.

Porcelli Antonio, tenente, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 29 gennaio 1920.

Petri Agostino, tenente, rientra nei quadri dal 4 maggio 1919.

Gera nobile Pietro, tenente in aspettativa per infermità non provenienti da cause di servizio, dal 27 maggio 1919, la predetta aspettativa è prorogata.

Monti Enea, tenente, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 2? gennaio 1920.

Oltrona Visconti Vittore, tenente, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, dal 21 dicembre 1919.

I seguenti tenenti sono dispensati dal servizio permanente, a loro domanda, ed inscritti col loro grado e con le loro anzianità nei ruoli degli ufficiali di complemento dal 1° aprile 1920:

Bargagli Carlo — Uggè Mario.

Arma di artiglieria.

(Ruolo combattente).

Con R. decreto del 18 marzo 1920:

Maggiori cav. Italo, maggiore, collocato in aspettativa per infermit temporanee non provenienti da cause di servizio, dal 6 febbraio 1920 — Paolocci cav. Luigi, maggiore, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 22 gennaio 1920, l'aspettativa di cui sopra deve essere considerata come concessa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Con R. decreto del 21 marzo 1920:

I seguenti maggiori sono collocati, a loro domanda, in aspettativa per riduzione di quadri, dal 1° aprile 1920:

Carranza cav. Giulio — Oppizzi cav. Carlo — Galli Della Loggia cav. Alberto — Ranelletti cav. Anacleto.

Arta e cav. Vito, maggiore, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 27 luglio 1919, l'aspettativa di cui sopra deve essere considerata come concessa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Con Regio decreto 18 marzo 1920:

Beltramo Antonio, capitano, in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dal 27 agosto 1919, richiamato in servizio dal 27 dicembre 1919, con decorrenza assegni dal 1° gennaio 1920.

Rostagno Carlo, capitano, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 2 ottobre 1919, richiamato in servizio dal 2 febbraio 1920, con decorrenza assegni dal 16 febbraio detto.

Monti Luigi, capitano, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 18 ottobre 1919, l'aspettativa di cui sopra è prorogata dal 18 febbraio 1920.

Piccotti Ernesto, capitano, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 16 febbraio 1920.

Malvani Piero, capitano, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 23 febbraio 1920.

Piccotti Ernesto, capitano, in aspettativa per riduzione di quadri, revocato e considerato come non avvenuto il R. decreto 19 febbraio 1920 relativo all'aspettativa di cui sopra.

Con R. decreto del 21 marzo 1920:

Polli Mario, capitano, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 19 dicembre 1919, l'aspettativa di cui sopra deve essere considerata come concessa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Valfrè di Bonzo Corrado, capitano, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 15 luglio 1919, richiamato in servizio dal 15 novembre 1919, con decorrenza assegni dal 16 detto mese.

Cordone Luigi, capitano, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 26 febbraio 1919, l'aspettativa di cui sopra deve essere considerata come concessa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Masetti Augusto, capitano in aspettativa per infermità, l'anzianità assoluta stabilita nel grado di capitano con R. decreto 30 novembre 1910, anzichè al 16 marzo 1918 è rettificata al 28 luglio 1918 con riserva di anzianità relativa e con decorrenza assegni dal 24 luglio 1918.

I seguenti capitani sono collocati, a loro domanda, in aspettativa per riduzione di quadri dal 1° aprile 1920:

Calvanese Giovanni — Falletti di Villafalletto Corrado.
Ciatto Espero — Faraci Gaetano.
Lolli Giuseppe — Bonjean Carlo.
Fusco Casimiro — Mazza Ferdinando.
Debenedetti Umberto — Volpi Giuseppe.
Frona Cicito — Rossi Silvio.
Ciccio di Cola Riccardo — Borelli Umberto.
Calzetta Luigi — Rapicavoli Carmelo.
Tarra Antonio — Zampini Fulgenzio.
Tomassoni Igino — Persia Raffaele.

Con R decreto del 18 marzo 1920:

Diegoli Otello, tenente, dispensato dal servizio permanente, a sua domanda ed inscritto col suo grado e con anzianità 16 dicembre 1915 nei ruoli degli ufficiali di complemento dal 1° aprile 1920.

CONCORSI

MINISTERO PER L'AGRICOLTURA

Errata-corrige

Gli ultimi 7 premi di cui all'art. 3 del decreto di questo Ministero, 3 aprile 1920, che indice un concorso a favore della pesca nelle acque lagunari, sono stati stabiliti in L. 500 ciascuno, anzichè L. 5000, come è stato indicato nella *Gazzetta ufficiale*, n. 119, pagina 1547.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI DI CULTO

Visto il R. decreto del 27 giugno 1909 concernente le concessioni e le promozioni nel clero palatino pugliese;

Decreta:

Art. 1.

È bandito un concorso per titoli a due posti di partecipante nella R. basilica palatina di Acquaviva delle Fonti; a due posti di cappellano in quella di Altamura e a tre posti di cappellano in quella di Montesantangelo.

Art. 2.

Ai detti posti potranno concorrere gli ecclesiastici che abbiano uno dei seguenti titoli:

a) di aver conseguito la laurea in lettere o nelle scienze in qualcuna delle RR. Università del Regno;

b) di aver conseguito il diploma dottorale nelle scienze teologiche in uno degli Istituti di cui all'art. 13 della legge 13 maggio 1871, n. 214 o in una Facoltà teologica equivalente del Regno;

c) di aver prestato lodevolmente l'opera del ministero sacerdotale nelle missioni italiane all'estero o nelle colonie per non meno di cinque anni;

d) di aver servito lodevolmente per non meno di dieci anni in qualità di chierico presso la Reale basilica palatina di S. Nicola.

Art. 3.

Gli aspiranti ai suddetti posti dovranno presentare al Ministero della giustizia e degli affari di culto domanda in carta da bollo entro il termine di due mesi dalla data del presente decreto specificando a quale dei suindicati posti intendano concorrere. La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

1° atto di nascita;
2° certificato penale;
3° certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco;
4° certificato da cui risulti che il richiedente è fornito di uno dei titoli indicati nell'art. 2.

Art. 4.

Per norma degli aspiranti si fa conoscere che l'annuo assegno inerente ai posti messi a concorso, secondo la media dell'ultimo quinquennio, non compresi i proventi avventizi, ascende a:

L. 760,10 per il posto di partecipante nella R. basilica palatina di Acquaviva delle Fonti;

L. 511,41 per il posto di cappellano nella R. basilica palatina di Altamura;

L. 583,95 per il posto di cappellano nella R. basilica palatina di Montesantangelo.

Roma, 2 giugno 1920.

1 *Il ministro*: FALCIONI.

DARIO PERUTY. — Tipografia delle Mantellate — gerente responsabile